

DCO 15/10

**AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE
PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI
CONNESSIONE DI TERZI DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

25 maggio 2010

Premessa

Con l'adozione del Testo Integrato per le Connessioni Attive - TICA (allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08), vigente dall'1 gennaio 2009, l'Autorità ha definito un quadro di regole riguardanti la connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica. Tali regole prevedono procedure e tempistiche predefinite e, solo nel caso di fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento, un calcolo standardizzato del corrispettivo di connessione.

Si evidenzia che negli ultimi mesi sono stati riscontrati alcuni problemi relativi alla connessione degli impianti di produzione alla rete elettrica soprattutto in alcune zone nel sud dell'Italia. In tali regioni sono state presentate richieste di connessione per oltre 70.000 MW alla rete di trasmissione nazionale e richieste per circa 28.000 MW alle reti di distribuzione. Appare impossibile che vengano effettivamente realizzati impianti per potenze complessive così elevate.

Come già evidenziato dall'Autorità nella Relazione sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (PAS 3/10), "occorre prevedere strumenti, di carattere normativo e quindi regolatorio, finalizzati a rendere certe e più omogenee sul territorio nazionale le procedure autorizzative e ad utilizzare nel modo più efficiente possibile la capacità di rete disponibile prevedendo, ad esempio, interventi tecnici di ottimizzazione della rete e dei suoi componenti, oltre ad interventi finalizzati ad annullare la capacità di rete "prenotata" nei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia effettivamente seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione. Occorre sviluppare le reti elettriche di distribuzione e di trasmissione per far fronte al progressivo sviluppo delle fonti rinnovabili, a partire dalle zone d'Italia ove tali fonti sono maggiormente disponibili".

Ferma restando l'esigenza di sviluppo delle reti e le esigenze di interventi normativi in materia di autorizzazioni, è intenzione dell'Autorità procedere, per quanto di propria competenza, alla revisione di alcune disposizioni contenute nel TICA al fine di gestire in modo più proficuo le richieste di connessione e i preventivi accettati, riducendo i possibili fenomeni di speculazione.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **5 luglio 2010**.*

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.290/284
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

Indice

1. Introduzione	5
2. Proposte finalizzate ad eliminare le azioni speculative	6
2.1 <i>Premessa</i>	6
2.2 <i>La prenotazione della capacità di rete all'atto dell'accettazione del preventivo rivisto a seguito dell'iter autorizzativo, anziché all'atto dell'accettazione del primo preventivo ..</i>	6
2.3 <i>La definizione di un deposito cauzionale o di una fideiussione di importo correlato al valore della capacità di rete prenotata</i>	9
2.3.1 <i>Connessioni in AT e AAT.....</i>	10
2.3.2 <i>Connessioni in MT.....</i>	10
2.3.3 <i>Connessioni in bt</i>	11
3. Definizioni.....	13
4. Presentazione della richiesta di connessione	14
4.1 <i>La situazione attuale.....</i>	14
4.2 <i>Modifiche proposte</i>	15
A) <i>Informazioni ulteriori da fornire all'atto della richiesta di connessione</i>	15
B) <i>Ridefinizione del limite di potenza in immissione ai fini dell'individuazione del soggetto a cui deve essere inoltrata la richiesta di connessione</i>	16
C) <i>Disposizioni previste per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento</i>	16
D) <i>Quantificazione del corrispettivo convenzionale per l'ottenimento del preventivo... </i>	17
E) <i>Portale informatico</i>	17
5. Invio preventivo per la connessione da parte del gestore di rete concessionario.....	18
5.1 <i>La situazione attuale.....</i>	18
5.2 <i>Modifiche proposte</i>	19
A) <i>Tempistiche di rilascio del preventivo per la connessione.....</i>	19
B) <i>Identificativo del punto di connessione</i>	20
C) <i>Ulteriori informazioni da allegare al preventivo</i>	20
D) <i>Realizzazione della cabina di trasformazione e messa a disposizione degli spazi</i>	21
E) <i>Pubblicazione dei dati di rete da parte dei gestori di rete.....</i>	22
F) <i>Modalità di coordinamento fra i gestori di rete.....</i>	23
G) <i>Open season nel caso di richieste di connessione alla rete in AT/AAT (proposta alternativa alla proposta del paragrafo 2.2).....</i>	25
6. Accettazione del Preventivo per la connessione da parte del richiedente la connessione .	25
6.1 <i>La regolazione attuale</i>	25
6.2 <i>Modifiche proposte</i>	26
A) <i>Comunicazioni inerenti il servizio di misura in sede di accettazione del preventivo</i>	26
B) <i>Richieste di modifica del preventivo</i>	27
C) <i>Comunicazioni inerenti la realizzazione in proprio degli impianti e l'anticipo di parte del corrispettivo di connessione in sede di accettazione del preventivo</i>	27
D) <i>Modifica del comma 15.4 del TICA relativi ai corrispettivi per la connessione nei casi di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione</i>	28
E) <i>Procedure per la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione nei casi in cui sia asservito a più impianti di produzione di energia elettrica</i>	28
F) <i>Obblighi informativi.....</i>	29
7. Avvio e svolgimento dell'iter autorizzativo	29
7.1 <i>La situazione attuale.....</i>	29
7.2 <i>Modifiche proposte</i>	30
A) <i>Obblighi in capo al richiedente inerenti le tempistiche di avvio e le comunicazioni di avanzamento dell'iter autorizzativo</i>	30

8. Conclusione iter autorizzativo, fine lavori ed entrata in esercizio dell'impianto di produzione	31
8.1 La situazione attuale.....	31
8.2 Modifiche proposte	32
A) <i>Precisazioni inerenti le conseguenze connesse al diniego dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti.....</i>	<i>32</i>
B) <i>Definizione degli ulteriori processi da realizzare a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione</i>	<i>33</i>
C) <i>Regolazione della misura dell'energia elettrica prodotta</i>	<i>38</i>
D) <i>Obblighi informativi.....</i>	<i>39</i>
9. Indicazioni e principi per l'ottimizzazione dello sviluppo e della gestione delle reti.....	40

1. Introduzione

Il Testo Integrato delle Connessioni Attive allegato alla deliberazione ARG/elt 99/08 (di seguito: TICA) ha definito le procedure e le condizioni economiche per le connessioni perseguendo l'obiettivo di razionalizzare e standardizzare le procedure nel caso delle connessioni, sempre più numerose, degli impianti di produzione alle reti in bassa e media tensione. Il TICA, al tempo stesso, ha anche introdotto condizioni economiche convenzionali nel caso di connessioni, alle reti di bassa e media tensione, di impianti alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento.

Attualmente si evidenzia un aumento esponenziale delle richieste di connessione solo in parte associato al reale sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e della generazione diffusa: in parecchi casi vengono infatti presentate richieste di connessioni e vengono accettati preventivi a cui poi non fa seguito la costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica.

Come già evidenziato nella segnalazione PAS 3/10, richiamata in premessa, il presente documento per la consultazione ha l'obiettivo di proporre ulteriori migliorie alla regolazione delle connessioni. In particolare le nuove proposte intendono permettere il migliore accesso e utilizzo della rete attualmente disponibile, evitando il proliferare di fenomeni speculativi, ferma restando l'esigenza di sviluppo della rete soprattutto nelle zone dove è più probabile la diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili in vista del raggiungimento degli obiettivi europei.

Il presente documento per la consultazione ha anche l'obiettivo di razionalizzare le procedure previste per la connessione e per l'attivazione commerciale dell'impianto, proponendo l'implementazione di strumenti informatici che diano evidenza visuale e semplifichino la gestione delle attività che già oggi vengono effettuate.

I punti principali che verranno approfonditi nel presente documento possono essere così sintetizzati:

- definizione di interventi finalizzati ad annullare i fenomeni speculativi associati all'occupazione della capacità di trasporto sulla rete. Tali fenomeni sono dannosi al corretto sviluppo del sistema elettrico soprattutto nelle zone in cui, anche per effetto dello sviluppo delle fonti rinnovabili, la capacità di trasporto richiesta è di gran lunga superiore alla capacità di trasporto attualmente disponibile sulla rete;
- analisi più puntuale delle procedure che al momento non trovano regolazione nel TICA, con particolare riferimento al coordinamento tra gestori di rete;
- definizione e razionalizzazione delle procedure che, pur non essendo direttamente correlate alla connessione tecnica di un impianto alla rete, sono necessarie affinché la connessione possa essere attivata (ad esempio, affinché un impianto possa entrare in esercizio commerciale è necessaria la stipula di alcuni contratti con cui viene regolato l'utilizzo della rete). A tal fine si propone l'introduzione di un vero e proprio "pannello di controllo" unico, realizzato e gestito da Terna nell'ambito del progetto GAUDI¹, atto ad evidenziare la sequenza delle attività da svolgere e dove i vari soggetti coinvolti (impresa distributrice, GSE, richiedente la connessione/produttore, Terna) possano registrare i relativi esiti rendendo monitorabile e trasparente la situazione dell'accesso di un impianto di produzione di energia elettrica alla rete;
- definizione di principi finalizzati a garantire uno sviluppo più razionale del sistema elettrico, per promuovere l'accesso alla rete degli impianti di produzione realizzati e di futura realizzazione.

¹ Il progetto GAUDI è l'evoluzione dell'anagrafica impianti (CENSIMP) realizzata da TERNA ed è finalizzato a includere all'interno di un unico database la gestione degli impianti di produzione e delle unità di produzione. In esso, quindi, confluiranno i diversi database presenti presso TERNA ed in particolar modo: il CENSIMP, il RUP e l'UPN6, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08.

2. Proposte finalizzate ad eliminare le azioni speculative

2.1 Premessa

L'Autorità già con il TICA ha previsto alcune misure finalizzate ad eliminare le azioni speculative volte a prenotare la capacità di rete senza che a ciò faccia seguito l'effettiva realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica. In particolare, con l'articolo 31 del TICA, l'Autorità ha previsto che il preventivo accettato dal richiedente cessa di validità qualora il medesimo soggetto non comunichi al gestore di rete l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica entro:

- 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa tensione;
- 12 (dodici) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione;
- 18 (diciotto) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione.

Nei casi in cui i termini sopra indicati non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente, al fine di evitare la decadenza del preventivo accettato, è tenuto a darne informazione al gestore di rete. In questo caso il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete, con cadenza periodica di 120 giorni, una comunicazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione.

Sulla base dei dati trasmessi all'Autorità ai sensi dell'articolo 32 del TICA, risulta che già ad oggi:

- con riferimento alla rete di trasmissione nazionale, sono decaduti circa 100 preventivi, per una potenza complessiva di circa 14 GW;
- con riferimento alle reti di distribuzione, sono decaduti circa 27.000 preventivi, per una potenza complessiva di circa 23 GW.

Le informazioni di cui alle lettere precedenti tengono conto anche delle soluzioni tecniche minime generali accettate nell'ambito dell'attuazione della deliberazione n. 281/05, a cui sono state estese le misure previste dall'articolo 31 del TICA.

Nel seguito vengono presentate due proposte tra loro alternative, entrambe finalizzate ad eliminare le eventuali azioni speculative volte a prenotare la capacità di rete senza che a ciò faccia seguito l'effettiva realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica.

2.2 *La prenotazione della capacità di rete all'atto dell'accettazione del preventivo rivisto a seguito dell'iter autorizzativo, anziché all'atto dell'accettazione del primo preventivo*

Come già evidenziato nell'introduzione, uno degli obiettivi che l'Autorità intende perseguire nel modificare il TICA è quello di introdurre una serie di elementi atti a ridurre, se non ad eliminare, le azioni speculative messe in campo da vari soggetti e tendenti per lo più ad accettare il preventivo emesso dal gestore di rete al fine di prenotare capacità sulla rete senza alcuna finalità di realizzazione effettiva dell'impianto di produzione.

L'Autorità ritiene che la risoluzione del problema relativo all'occupazione della capacità di rete possa passare attraverso un diverso approccio al processo di connessione ed in particolare attraverso una modifica del significato che il preventivo riveste nell'ambito del processo di connessione.

In particolare, si ritiene opportuno prevedere che il diritto alla prenotazione della capacità di trasporto sulle linee elettriche si venga a consolidare soltanto a seguito dell'ottenimento delle

autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto di produzione e della relativa connessione.

Si noti, al riguardo, che la prenotazione della capacità di trasporto all'atto dell'accettazione del preventivo è una prassi che si è diffusa e consolidata negli ultimi anni e che, in situazioni di scarsità di rete, pone numerosi problemi. Infatti, le soluzioni tecniche per la connessione vengono individuate con l'ipotesi che tutti gli impianti siano realizzati, mentre nella realtà molte iniziative non arrivano a compimento. Può quindi capitare che la rete venga prenotata per impianti che non saranno mai realizzati e che, pertanto, tale rete non venga realmente utilizzata. Può anche capitare che vi siano impianti che vengono autorizzati e costruiti in tempi rapidi ma per i quali vengono indicati tempi di connessione molto lunghi solo perché è stata presentata una richiesta di connessione in tempi successivi, dopo quindi che la rete più vicina è stata saturata sulla base di preventivi accettati, ma in assenza di impianti già realizzati.

Con la modifica proposta, il preventivo (contenente la Soluzione Tecnica Minima Generale – STMG) servirebbe esclusivamente a dare al richiedente una indicazione sul costo che dovrà sostenere per la connessione e una indicazione di massima sulla soluzione tecnica di connessione: la soluzione definitiva di connessione (contenente la Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio – STMD) deriverà poi dal procedimento autorizzativo che, pertanto, deve vedere la partecipazione attiva dei gestori di rete. Durante il procedimento autorizzativo, il gestore di rete, tenendo conto dell'avanzamento dell'iter autorizzativo degli altri impianti di produzione che potrebbero essere realizzati nella zona, propone la soluzione definitiva per la connessione in modo tale da razionalizzare il più possibile lo sviluppo delle reti e minimizzare gli impatti ambientali. Una soluzione di questo tipo permetterebbe di realizzare una *open season* implicita, mettendo il gestore di rete nelle condizioni di razionalizzare lo sviluppo di rete in funzione dell'evoluzione degli iter autorizzativi degli impianti. A tal fine si evidenzia che le attuali richieste di connessione sono di gran lunga superiori alle effettive realizzazioni: questo è il motivo per cui già oggi gli sviluppi di rete, in particolare sulla RTN vengono pianificati tenendo conto, ad esempio, del rapporto tra i dati relativi agli impianti effettivamente realizzati e connessi e i dati relativi agli impianti per i quali sono stati accettati i preventivi per la connessione (a titolo di esempio, tale rapporto è attualmente inferiore al 30% sulla RTN).

Un approccio di questo tipo appare privo di criticità nel caso in cui l'iter autorizzativo relativo all'impianto di produzione risulta svincolato dall'iter autorizzativo relativo all'impianto per la connessione (è il caso in cui è sufficiente la DIA per l'autorizzazione degli impianti di produzione). Infatti in tale circostanza si verificherebbe che il produttore avvia l'iter autorizzativo per il proprio impianto e, a conclusione di esso, comunica l'ottenimento dell'autorizzazione al gestore di rete che, a sua volta, se necessario, aggiorna la soluzione per la connessione. Risulta evidente che in questi casi la mancata prenotazione di capacità all'atto di accettazione del preventivo potrebbe, al massimo, avere dei riverberi sull'iter autorizzativo dell'impianto per la connessione. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, l'utilizzo di un iter autorizzativo diverso dal procedimento unico determina una semplificazione e accelerazione dei procedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione, con la conseguenza che saranno pochissimi i casi in cui, ad autorizzazione dell'impianto di produzione ottenuta, sarà necessario modificare la soluzione per la connessione e riavviare il relativo iter autorizzativo.

Viceversa, potrebbero insorgere alcune apparenti criticità in presenza di un iter autorizzativo unico per l'impianto di produzione e per l'impianto per la connessione (articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03). Infatti, la nuova proposta potrebbe presentare delle criticità in quanto la soluzione tecnica rilasciata al momento del preventivo potrebbe essere completamente modificata nel corso dell'iter autorizzativo, soprattutto nel caso in cui gli sviluppi di rete pianificati dal gestore di rete si rivelino insufficienti. In realtà questo rischio è particolarmente evidente anche nel caso in cui si prenoti la capacità di rete al momento dell'accettazione del preventivo perché, come oggi già capita, le soluzioni inizialmente proposte potrebbero non essere più realizzabili a causa di

limitazioni sulla rete di alta e altissima tensione a cui le reti di media tensione sono collegate. Una situazione di questo tipo si è già manifestata nelle aree critiche della Puglia e ha comportato l'esigenza di rivedere i preventivi già accettati (si veda, al riguardo, il comunicato del 2 marzo 2010). Analogo discorso si potrebbe fare per le connessioni in AT dove la mancata autorizzazione degli sviluppi di rete può portare a criticità nel dispacciamento dell'energia elettrica immessa con conseguenti azioni di modulazione imposte da Terna (si ricordano a tal proposito le criticità emerse su alcuni tratti di RTN del sud Italia in cui la potenza eolica connessa è superiore anche del 50% alla capacità di trasporto della rete stessa).

In questo senso la nuova proposta è migliorativa rispetto alla situazione vigente perché consente di definire la reale soluzione tecnica di connessione nel corso dell'iter autorizzativo, potendo quindi tenere conto di tutte le evoluzioni che il progetto di impianto subisce (ivi inclusi eventuali spostamenti dei tracciati di linea). L'accettazione del preventivo rivisto a seguito dell'iter autorizzativo e la prenotazione della capacità di rete solo in questo momento consente quindi maggiori certezze sia al gestore di rete che al richiedente rispetto alla situazione attuale.

La nuova proposta permetterebbe inoltre di gestire meglio l'allocazione della capacità di rete che si dovesse liberare a seguito della perdita di validità di uno o più preventivi accettati. Ciò proprio perché i preventivi non sono più definiti e consolidati prima dell'inizio dell'iter autorizzativo (come oggi avviene) ma possono essere modificati tenendo conto sia delle esigenze che emergono nel corso del procedimento autorizzativo ma anche delle opportunità che eventualmente si possono presentare.

In sintesi, con la proposta presentata si verrebbe a realizzare una condizione per cui:

- lo sviluppo della RTN continuerebbe a poggiare sugli stessi principi utilizzati oggi, tenendo conto quindi del fatto che solo in parte gli impianti per cui viene richiesta la connessione sono poi realmente costruiti;
- la soluzione tecnica per la connessione potrebbe subire delle modifiche durante l'iter autorizzativo al fine di razionalizzare lo sviluppo della rete;
- i gestori di rete avrebbero l'opportunità di svolgere un ruolo di coordinamento importante nell'ambito dei diversi iter autorizzativi avviati.

Ammettendo la possibilità che le soluzioni tecniche per la connessione possano essere notevolmente modificate nel corso dell'iter autorizzativo, occorre anche prevedere alcune garanzie per i richiedenti, a cui nel primo preventivo viene indicato il corrispettivo per la connessione. Nel caso di connessioni in bt e MT per impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi ad alto rendimento, il corrispettivo per la connessione è convenzionale; nel caso delle altre connessioni, si ritiene opportuno prevedere che il corrispettivo per la connessione inizialmente definito possa al più essere incrementato del 20%, fatta eccezione per i costi indotti dalle modifiche imposte dall'ente autorizzante, come già è previsto per le connessioni in AT e AAT. I maggiori costi eventualmente sostenuti dai gestori di rete vengono remunerati nell'ambito della tariffa di trasporto.

Viste le criticità di rete evidenziate in premessa, si ritiene opportuno che la presente proposta trovi applicazione già a partire dalle iniziative in corso, per le quali non è ancora concluso l'iter autorizzativo: si ritiene infatti che questo sia un valido strumento per eliminare le azioni speculative e per promuovere, fin da subito, lo sviluppo razionale delle reti. Ciò, inoltre, consentirebbe di risolvere i problemi conseguenti allo spostamento degli impianti e alle modifiche del preventivo in corso d'opera, contrattualizzando solo la situazione che viene definita al termine dell'iter autorizzativo. Ad iter autorizzativo concluso, infatti, questo punto si ritiene che possano essere ammissibili solo variazioni, concordate con il gestore di rete, che non implicino la modifica delle autorizzazioni ottenute: sono sicuramente casistiche molto più limitate di quelle oggi esistenti con riferimento ai preventivi accettati prima dell'inizio dell'iter autorizzativo.

Qualora dovesse essere implementata la proposta di cui al presente paragrafo, occorrerebbe prevedere l'accettazione, da parte del richiedente, del nuovo preventivo (inclusivo della STMD) a

valle dell'iter autorizzativo, ferme restando le altre procedure già oggi previste dal TICA, ivi incluse le modifiche proposte nei paragrafi 3 e successivi, per quanto compatibili.

Inoltre, i commi 31.1 e 31.2 del TICA, oltre che il punto 3 della deliberazione ARG/elt 99/08 potrebbero essere abrogati oppure potrebbero continuare a trovare applicazione ma con riferimento al preventivo accettato a seguito della conclusione dell'iter autorizzativo. In questo caso si ritiene che le uniche deroghe ammissibili alle tempistiche previste per la comunicazione di inizio lavori debbano essere riferite ai ritardi causati da provvedimenti disposti dalle autorità competenti.

S1. Si ritengono condivisibili gli spunti presentati nel presente paragrafo al fine di eliminare (o almeno ridurre) le possibili azioni speculative finalizzate a prenotare la capacità di rete? Quali altri spunti potrebbero essere analizzati? Perché?

S2. Quali disposizioni ritenete sia opportuno introdurre, in relazione alla modifica della STMG contenuta nel preventivo, da parte del gestore di rete durante l'iter autorizzativo, al fine di limitare il rischio di riavvio della Conferenza dei Servizi (nel caso in cui, ad esempio, la nuova soluzione potrebbe implicare la convocazione in Conferenza dei Servizi di un nuovo soggetto)?

2.3 La definizione di un deposito cauzionale o di una fideiussione di importo correlato al valore della capacità di rete prenotata

Nel caso di connessioni in alta e altissima, media e bassa tensione (ad eccezione dei clienti finali domestici) si ritiene opportuno prevedere che il richiedente, in fase di richiesta di nuova connessione o modifica di connessione esistente, presenti al gestore di rete una garanzia correlata alla potenza ai fini della connessione, come definita dall'articolo 1, comma 1.1, lettera z), del TICA. Tale garanzia è aggiuntiva rispetto al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della connessione già previsti dal TICA.

Inoltre, si propone che il valore della fideiussione o del deposito cauzionale (di seguito: garanzia) sia commisurato al costo della soluzione più complessa, definita come la soluzione tecnica media di connessione al livello di tensione superiore a quello a cui l'impianto potrebbe essere connesso. Ciò perché, per effetto di possibili azioni speculative (azioni finalizzate a prenotare la capacità di rete senza che a ciò faccia seguito l'effettiva realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica), potrebbero essere necessari interventi sulle reti di livello di tensione superiore a quello a cui la connessione deve essere erogata.

Nel seguito, sono descritti i modelli di rete ipotizzati per il calcolo delle garanzie. Stanti le finalità del presente documento, si sono prese a riferimento delle configurazioni tipiche di reti elettriche su diversi livelli di tensione. L'eventuale assunzione di diversi modelli di riferimento, quali ad esempio taglie differenti per i trasformatori, ovvero strutture differenti per le stazioni di alta e altissima tensione, non è stata qui considerata. Infatti, i valori delle garanzie che si intendono determinare sono convenzionali e devono essere tali da riflettere i costi medi sostenuti dal sistema e le infrastrutture di rete coinvolte nei casi più frequenti. Pertanto, i modelli non sono finalizzati alla determinazione puntuale dei costi associati ad uno specifico intervento, ma alla determinazione di valori medi convenzionali.

Per quanto riguarda la natura della garanzia da presentare al gestore di rete, si propone che il richiedente possa scegliere tra una garanzia finanziaria nella forma di fideiussione bancaria e un deposito cauzionale.


2.3.1 Connessioni in AT e AAT

Le azioni finalizzate a prenotare la capacità di rete senza che a ciò faccia seguito l'effettiva realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica hanno portato, in alcune zone, alla saturazione virtuale della capacità di trasporto in AT, costringendo il gestore di rete a formulare soluzioni tecniche di connessione in AAT più complesse ed onerose sia per il sistema elettrico che per il richiedente.

Il maggior onere determinato dalla prenotazione della capacità di rete si può quindi quantificare, in modo convenzionale, in misura pari ai costi di una soluzione di connessione che coinvolga la rete in AAT (tipicamente una stazione di trasformazione a 380/150 kV), pur mantenendo una proporzionalità alla potenza richiesta in immissione.

In particolare tale soluzione di connessione è costituita da una stazione di trasformazione 380/150 kV caratterizzata da:

- una sezione a 380 kV in doppia sbarra con 2 stalli linea dedicati all'entra – esce e 4 stalli ATR;
- una sezione a 150 kV in doppia sbarra con 8 stalli linea dedicati alle connessioni e 4 stalli ATR;
- 4 ATR da 400 MW ciascuno.



Il costo dell'infrastruttura è quantificabile sulla base dei corrispettivi unitari di riferimento definiti e applicati da Terna (cd. V.U.R.), comprensivi del costo del trasformatore, ed è pari a 24.300.000 €. La capacità di evacuazione dell'infrastruttura viene determinata in condizioni di rete n-1 nell'ipotesi che uno dei trasformatori sia fuori servizio (essendo i trasformatori gli elementi limitanti). Si ottiene pertanto che tale capacità sia pari alla capacità degli altri tre trasformatori, 1.200 MW. Infine il costo per MW è pari al rapporto tra il costo delle infrastrutture e la capacità di evacuazione delle medesime ed è quindi pari a 20.250 €/MW. Il valore della garanzia è pertanto pari a **20.250 €/MW**.

Si noti che, ai fini della predetta stima, non sono mai stati considerati i costi di realizzazione di una linea in AT perché, nel caso di connessioni in AT e AAT, tali linee potrebbero ricadere tra gli impianti di utenza per la connessione, nel qual caso i costi di realizzazione rimangono in capo al richiedente.

2.3.2 Connessioni in MT

Le azioni finalizzate a prenotare la capacità di rete senza che a ciò faccia seguito l'effettiva realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica hanno portato, in alcune zone, alla saturazione virtuale della capacità di trasporto in MT, rendendo necessari interventi sulle reti in AT. Sulla base degli stessi principi seguiti nel caso di connessioni in AT e AAT, si ritiene opportuno quantificare il maggior onere determinato dalla prenotazione della capacità di rete, in modo convenzionale, in misura pari ai costi di una soluzione di connessione che coinvolga la rete in AT

(tipicamente una stazione di trasformazione a 130/20 kV), pur mantenendo una proporzionalità alla potenza richiesta in immissione.

In particolare, tale soluzione di connessione è costituita da una parte AT e da una parte MT ed è caratterizzata da:

Parte AT

- una cabina di trasformazione con una sezione a 150 kV con 2 stalli linea dedicati all'entra – esce e 2 stalli TR e una sezione a 20 kV;
- 2 trasformatori da 40 MW ciascuno;
- brevissimi raccordi a 150 kV della cabina 150/20 kV alla sezione 150 kV di una stazione R.T.N. adiacente (non valorizzati).

Il costo dell'infrastruttura è stato determinato sulla base dei corrispettivi unitari di riferimento definiti e applicati da Enel Distribuzione, pubblicati sulla “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione”, ed è pari a 2.100.000 €. La capacità di evacuazione dell'infrastruttura viene determinata in condizioni di rete n-1, nell'ipotesi che uno dei trasformatori sia fuori servizio (essendo i trasformatori gli elementi limitanti). Si ottiene pertanto che tale capacità sia pari alla capacità di un trasformatore (40 MW). Infine, il costo per MW è pari al rapporto tra il costo delle infrastrutture e la capacità di evacuazione delle medesime ed è quindi pari a 52.500 €/MW.

Parte MT

- linea 20 kV dalla cabina 150/20 kV fino all'impianto di produzione;
- cabina di consegna 20 kV nei pressi dell'impianto di produzione.

Il costo dell'infrastruttura è quantificabile sulla base dei corrispettivi unitari di riferimento definiti e applicati da Enel Distribuzione. Si considera un collegamento in antenna di lunghezza pari a 1 km, con linea in alluminio-acciaio 60 mmq. Il costo totale dell'infrastruttura è pari a 75.000 €. La capacità di evacuazione dell'infrastruttura viene determinata in base alla “potenza massima di esercizio” dell'infrastruttura *linea + cabina*, pari a 10 MW. Si ottiene pertanto che il costo per MW è pari al rapporto tra il costo delle infrastrutture e la capacità di evacuazione delle medesime ed è quindi pari a 7.500 €/MW.

In conclusione, si ottiene che l'importo complessivo (Parte AT + Parte MT) della garanzia è pari a **60.000 €/MW**.

Si noti che, ai fini della predetta stima, sono stati considerati anche i costi di realizzazione delle linee perché, nel caso di connessioni in MT, il gestore di rete, in generale, è tenuto a collocare il punto di connessione nei pressi del confine di proprietà del terreno su cui sorge l'impianto.

2.3.3 Connessioni in bt

Le azioni finalizzate a prenotare la capacità di rete senza che a ciò faccia seguito l'effettiva realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica hanno portato, in alcune zone, alla saturazione virtuale della capacità di trasporto in bt, rendendo necessari interventi sulle reti in MT. Sulla base degli stessi principi seguiti nel caso di connessioni in AT-AAT e in MT, si ritiene opportuno quantificare il maggior onere determinato dalla prenotazione della capacità di rete, in modo convenzionale, in misura pari ai maggiori costi di una soluzione di connessione che coinvolga la rete in MT (tipicamente una cabina di trasformazione 20/0,4 kV), pur mantenendo una proporzionalità alla potenza richiesta in immissione.

In particolare, tale soluzione di connessione è costituita da una parte MT e una parte bt ed è caratterizzata da:

Parte MT

- una cabina secondaria di trasformazione 20/0,4 kV;
- brevissimi raccordi a 20 kV della cabina alla linea a 20 kV esistente più vicina (non valorizzati).

Il costo dell'infrastruttura è quantificabile sulla base dei corrispettivi unitari di riferimento di Enel Distribuzione. Si considera la cabina secondaria con un trasformatore 20/0,4 kV da 250 kVA, avente un costo pari a 20.000 €. La potenza massima di esercizio dell'impianto è di 250 kVA, pertanto il costo unitario, pari al rapporto tra il costo delle infrastrutture e la capacità di evacuazione delle medesime, è pari a 80 €/kW.

Parte bt

- una linea bt dalla cabina 20/0,4 kV fino all'impianto di produzione.

Il costo dell'infrastruttura è quantificabile sulla base dei corrispettivi unitari di riferimento di Enel Distribuzione. Si considera una linea bt in conduttore aereo precordato in alluminio da 35 mm² e una cassetta stradale di derivazione. Il costo totale dell'infrastruttura è pari a 3.300 €. La potenza massima di esercizio dell'impianto di rete per la connessione (portata linea) è pari a 110 kW; pertanto il costo unitario, pari al rapporto tra il costo delle infrastrutture e la capacità di evacuazione delle medesime, è pari a 30 €/kW.

In conclusione, si ottiene che l'importo complessivo (Parte MT + Parte bt) della garanzia è pari a **110 €/kW**.

Viste le criticità di rete evidenziate in premessa e al fine di evitare disparità di trattamento tra i soggetti che si apprestano a richiedere la connessione rispetto a quelli che chiedono la proroga del periodo di validità del preventivo accettato, si ritiene opportuno prevedere che la garanzia sia resa disponibile al gestore di rete al momento della prima comunicazione ai sensi dell'articolo 31, comma 31.2, del TICA, successiva al terzo mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento che farà seguito alla presente consultazione. Pertanto, la garanzia non deve essere resa disponibile nel caso delle iniziative per la quali la comunicazione di inizio lavori viene effettuata entro la prima data utile per la presentazione della garanzia. A tal fine, si ritiene opportuno che la comunicazione di inizio lavori venga effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e debba essere supportata da evidenze documentali. La mancata presentazione della garanzia comporta la decadenza del preventivo accettato.

I gestori di rete, dopo l'approvazione del provvedimento che farà seguito alla presente consultazione, saranno tenuti a informare tempestivamente, con lettera raccomandata, i soggetti che hanno già richiesto una nuova connessione o l'adeguamento di una connessione esistente in merito a quanto sopra evidenziato.

Nei casi in cui la garanzia abbia la forma di un deposito cauzionale:

- a seguito dell'attivazione della connessione, il gestore di rete, entro i due mesi successivi, restituisce al richiedente il deposito cauzionale maggiorato degli interessi²;
- nei casi in cui la connessione non venga realizzata nei termini indicati nello specifico contratto per la connessione per cause imputabili al richiedente, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo di connessione, limitatamente, in quest'ultimo caso, all'entità del corrispettivo per la connessione, il deposito cauzionale non viene restituito. Fanno eccezione i casi in cui l'impianto e la relativa

² Gli interessi saranno calcolati utilizzando l'indice Euribor a 1 anno, media 360, aumentato di uno spread dell'1%.

connessione non vengano realizzati per effetto dell'esito negativo dell'iter di autorizzazione per cause non dipendenti dal richiedente: in questi casi, il deposito cauzionale viene restituito dal gestore di rete al richiedente, maggiorato degli interessi², a seguito della comunicazione di decadenza dell'iter autorizzativo.

Nei casi in cui la garanzia abbia la forma di una fideiussione bancaria, la fideiussione può essere escussa dal gestore di rete nei casi in cui la connessione non venga realizzata nei termini indicati nello specifico contratto per la connessione per cause imputabili al richiedente, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo di connessione, limitatamente, in quest'ultimo caso, all'entità del corrispettivo per la connessione. In caso di rinuncia da parte del richiedente, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, il gestore di rete ha diritto alla riscossione di una quota della fideiussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi che il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica.

Infine, con cadenza bimestrale, il gestore versa a Cassa Conguaglio per il settore elettrico, a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, alimentato dalla componente UC₃, i proventi derivanti dai depositi cauzionali che non devono più essere restituiti, comprensivi degli interessi² e dalle fideiussioni escusse ad eccezione, per queste ultime, degli importi a copertura dei maggiori costi sostenuti dai medesimi gestori di rete come sopra indicati.

- S3. *Si condivide l'intenzione di prevedere che il richiedente presenti al gestore di rete una garanzia correlata al costo della soluzione più complessa come sopra riportato? Si ritiene opportuno che tale garanzia venga prevista anche nel caso di connessioni in bassa tensione?*
- S4. *Si condivide la proposta di quantificazione della garanzia sopra indicata? Quali altre formule potrebbero essere utilizzate?*
- S5. *Si condivide l'esigenza di prevedere che la garanzia, a scelta del richiedente, possa avere la forma di deposito cauzionale o di fideiussione bancaria?*
- S6. *Quale altro strumento potrebbe essere implementato, in alternativa ai due proposti, al fine di eliminare le possibili azioni speculative volte a prenotare la capacità di rete senza che a ciò faccia seguito l'effettiva realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica?*

3. Definizioni

Si ritiene opportuno integrare le definizioni previste dal TICA aggiungendo le seguenti:

- **punto di connessione** (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra due reti nella titolarità e/o gestione di due soggetti diversi attraverso cui avviene lo scambio fisico di energia. I punti di connessione possono assumere denominazioni più dettagliate al fine di individuare le caratteristiche delle reti coinvolte (solo a titolo di esempio si cita il punto di connessione alla rete di trasmissione, il punto di connessione alla rete di distribuzione, il punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi, il punto di connessione ad una rete interna d'utenza e così via);
- **punto di inserimento sulla rete esistente** è il punto della rete nell'assetto pre-esistente la connessione, nel quale si inserisce l'impianto di rete per la connessione;

- **impianto di utenza per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente; l'impianto di utenza per la connessione, a sua volta, può essere distinto in:
 - una parte compresa tra l'impianto di produzione di energia elettrica e il confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione o il punto di connessione qualora interno al predetto confine di proprietà;
 - una parte compresa tra il confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso in cui il punto di connessione è interno al confine di proprietà, tale parte non è presente.

S7. *Si ritengono condivisibili le definizioni sopra riportate? Si ritiene necessario introdurre anche altre definizioni nel TICA? Quali e perché?*

4. **Presentazione della richiesta di connessione**

4.1 *La situazione attuale*

Le modalità per la presentazione della richiesta di connessione sono stabilite nella parte II del TICA e attualmente prevedono che:

- le richieste di connessione siano riferite al valore della potenza in immissione richiesta. Tale valore è pari al valore della potenza complessivamente disponibile per l'immissione di energia elettrica, dopo gli interventi da effettuare, senza che l'utente sia disconnesso;
- le richieste di connessione per potenza in immissione inferiore a 10 MW debbano essere presentate all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale; le richieste di connessione per potenza in immissione uguale o maggiore a 10 MW debbano essere presentate a Terna. Nel caso di adeguamenti di connessioni già esistenti, le richieste devono essere presentate al gestore della rete a cui l'impianto è già connesso;
- le richieste di connessione siano effettuate secondo un modello standard elaborato dai gestori di rete e contengano le informazioni di cui al comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 99/08;
- il richiedente possa indicare, nella richiesta di connessione, un punto esistente sulla rete al quale dovrà riferirsi il gestore di rete per la determinazione del preventivo per la connessione.
- alla presentazione della richiesta di connessione, il richiedente versi un corrispettivo per l'ottenimento del preventivo. Tale corrispettivo è definito per fasce di potenza richiesta in immissione, come indicato in tabella 1.

Corrispettivo	Valore della potenza richiesta in immissione
100 euro	fino a 50 kW
200 euro	superiore a 50 kW e fino a 100 kW
500 euro	superiore a 100 kW e fino a 500 kW
1.500 euro	superiore a 500 kW e fino a 1.000 kW
2.500 euro	superiore a 1.000 kW

- tabella 1 -

Inoltre il comma 2.4 del TICA prevede che:

- il servizio di connessione sia erogato in bassa tensione per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, e in media tensione per potenze in immissione richieste fino a 6.000 kW;
- le condizioni di cui al precedente alinea non escludano la possibilità di erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione richieste superiori rispettivamente a 100 kW o a 6.000 kW;

- nel caso in cui la connessione sia già esistente, il servizio di connessione sia erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile;
- nel caso in cui si richieda la connessione per un impianto di produzione di energia elettrica in presenza di una connessione in prelievo esistente, l'eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporti un corrispondente adeguamento della potenza impegnata ai fini dell'erogazione del servizio di distribuzione per i prelievi di energia elettrica.

4.2 Modifiche proposte

In relazione alla fase di presentazione della richiesta di connessione si ritiene opportuno introdurre le seguenti modifiche.

A) Informazioni ulteriori da fornire all'atto della richiesta di connessione

Si ritiene opportuno indicare, all'atto della richiesta di connessione, se tale connessione viene utilizzata anche per i prelievi. In caso positivo, si individuano, due casi possibili:

- se la connessione viene utilizzata solo per i prelievi dei servizi ausiliari, si applica unicamente il TICA. In tal caso, la potenza richiesta in prelievo deve essere ragionevolmente commisurata ai consumi dei servizi ausiliari tipici per la tipologia di impianto;
- se la connessione viene utilizzata per prelievi finalizzati anche all'alimentazione di un centro di consumo (diverso dei servizi ausiliari), si ritiene opportuno applicare le disposizioni previste dal TICA in relazione alla connessione in immissione e dal Testo Integrato delle Connessioni, Allegato B alla deliberazione n. 348/07 (di seguito: TIC) in relazione alla connessione in prelievo. In particolare, in questo caso, al fine di non introdurre discriminazioni con i clienti finali che installano un impianto di produzione utilizzando la connessione già esistente per l'utenza passiva, il corrispettivo di connessione è posto pari a quello che, complessivamente, sosterebbe un cliente finale che chiede, in sequenza, prima la connessione dell'utenza passiva ai sensi del TIC e poi la connessione dell'impianto di produzione ai sensi del TICA.

Si ricorda altresì che per poter prelevare energia elettrica (ivi inclusa quella destinata ai servizi ausiliari di impianto), è necessario stipulare con l'impresa distributrice competente il contratto di trasporto ed è necessario stipulare con Terna il contratto di dispacciamento in prelievo. Nel caso in cui l'energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari, rimane fermo quanto previsto dai commi 16.4 e 16.5 del Testo Integrato Trasporto, Allegato A alla deliberazione n. 348/07 (di seguito: TIT).

S8. *Si condivide quanto sopra riportato nei casi in cui viene richiesta una connessione da utilizzarsi anche per i prelievi di energia elettrica?*

Per quanto sopra detto, si ritiene opportuno che, all'atto della richiesta di connessione, siano anche esplicitate le seguenti informazioni:

- potenza relativa all'alimentazione dei servizi ausiliari, espressa in kW;
- potenza richiesta in prelievo al termine del processo di connessione, espressa in kW, precisando se tale potenza è relativa alla sola alimentazione degli ausiliari di impianto o anche ad un altro centro di consumo;
- nei casi in cui la potenza richiesta in prelievo non contempli i servizi ausiliari (o li contempli in parte), si ritiene opportuno esplicitare se l'alimentazione dei servizi ausiliari avvenga attraverso punti di connessione diversi.

Infine, si ritiene opportuno prevedere che nella richiesta di connessione il produttore fornisca anche le seguenti ulteriori informazioni, alcune delle quali già attualmente richieste da alcuni gestori di rete:

- lo schema unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione;
- nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non venga esclusivamente utilizzata per l'alimentazione dei servizi ausiliari, la tipologia di cliente, evidenziando in particolare se il cliente è domestico (ciò è rilevante ai fini dell'applicazione della garanzia di cui al paragrafo 2.3);
- la certificazione antimafia ai sensi del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nel caso di potenze richieste in immissione superiori a 1 MW;
- l'eventuale suddivisione dell'impianto in diverse sezioni per le quali si prevede un'entrata in esercizio in tempi differenti;
- la destinazione d'uso dell'energia elettrica prelevata (solo ausiliari o altri carichi);
- l'esistenza di altri impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi mediante lo stesso punto di connessione;
- la destinazione commerciale presuntiva dell'energia prodotta (autoconsumo e vendita, vendita esclusiva al netto dell'autoconsumo da ausiliari, scambio sul posto, ritiro dedicato);
- l'intenzione di richiedere gli incentivi previsti dalle normative vigenti, indicando quali.

Tali richieste aggiuntive permettono anche di definire quali debbano essere le attività che il gestore di rete deve effettuare affinché l'impianto possa entrare in esercizio commerciale, per quanto di competenza del medesimo gestore.

S9. Quali altre informazioni ritenute debbano essere inserite all'interno della richiesta di connessione?

B) Ridefinizione del limite di potenza in immissione ai fini dell'individuazione del soggetto a cui deve essere inoltrata la richiesta di connessione

Poiché Terna ha acquisito la società Enel Linee Alta Tensione S.r.l (ELAT), la quasi totalità della rete AT, ad oggi, è parte della rete RTN di proprietà di Terna; di conseguenza, si ritiene opportuno modificare il valore della potenza in immissione richiesta che identifica a quale gestore di rete si debba presentare la richiesta di connessione. In particolare, si ritiene opportuno prevedere che:

- le richieste di connessione per potenza in immissione richiesta fino a 6.000 kW debbano essere presentate all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui viene realizzato l'impianto di produzione;
- le richieste per potenza in immissione richiesta superiore a 6.000 kW debbano essere presentate a Terna.

Ciò non significa che le connessioni debbano essere realizzate dalle imprese distributrici nel caso di potenza in immissione richiesta fino a 6.000 kW e da Terna negli altri casi: può essere pertanto necessaria l'attivazione di modalità di coordinamento tra gestori di rete, per le quali si rimanda al paragrafo 5.2 del presente documento.

S10. Si condivide la previsione di spostare da 10 MW a 6 MW il limite di potenza in immissione ai fini dell'individuazione del soggetto a cui deve essere inoltrata la richiesta di connessione? Quali problematiche si ravvisano?

C) Disposizioni previste per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento

Al fine di semplificare la fase di richiesta di connessione nel caso di richieste per impianti cogenerativi ad alto rendimento, si ritiene opportuno prevedere che il documento inviato ai sensi del comma 3.3, lettera k), del TICA debba essere un'attestazione, effettuata dal richiedente mediante

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, del rispetto o meno delle condizioni di cui alla deliberazione n. 42/02.

S11. Si condivide la scelta di prevedere che in fase di richiesta della connessione si fornisca un'attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva, del rispetto delle condizioni previste dalla deliberazione n. 42/02?

Il decreto legislativo n. 20/07 prevede che fino al 31 dicembre 2010 sia considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, secondo le modalità definite dall'Autorità con la deliberazione n.42/02. Dall'1 gennaio 2011 è considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione prevista dalla direttiva n. 2004/08/CE, attuata dal decreto legislativo n. 20/07.

Con riferimento alla connessione di impianti cogenerativi ad alto rendimento presentate entro il 31 dicembre 2010, si ritiene opportuno che le verifiche previste dagli articoli 12 e 26 del TICA continuino ad essere svolte secondo le modalità definite nella deliberazione n. 42/02.

S12. Si condivide l'opportunità di prevedere che le verifiche previste dagli articoli 12 e 26 del TICA continuino ad essere svolte secondo le modalità definite nella deliberazione n. 42/02 nel caso di richieste di connessione presentate entro il 31 dicembre 2010?

D) Quantificazione del corrispettivo convenzionale per l'ottenimento del preventivo

Si ritiene opportuno differenziare il corrispettivo convenzionale per l'ottenimento del preventivo maggiormente rispetto a quanto già previsto nel TICA, al fine di aumentarlo nel caso di potenze richieste in immissione elevate (superiori a 3 MW) perché per tali potenze è più probabile l'esigenza di coordinamento tra gestori di rete.

La tabella 2 evidenzia i valori proposti per il corrispettivo convenzionale per l'ottenimento del preventivo.

Corrispettivo	Valore della potenza richiesta in immissione
100 euro	fino a 50 kW
200 euro	superiore a 50 kW e fino a 100 kW
500 euro	superiore a 100 kW e fino a 500 kW
1.500 euro	superiore a 500 kW e fino a 1.000 kW
2.500 euro	superiore a 1.000 kW e fino a 3.000 kW
5.000 euro	superiore a 3.000 kW

- tabella 2 -

S13. Si condividono le finalità che si intendono perseguire, i nuovi scaglioni proposti per il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo e i relativi valori?

E) Portale informatico

Al fine di rendere più agevole la trasmissione dei documenti necessari ai fini dello svolgimento dell'iter di connessione e al fine di poter disporre di maggiori garanzie nel rispetto delle tempistiche previste dal TICA, si ritiene opportuno che Terna e le imprese distributrici con almeno 100.000 utenti predispongano, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento che farà seguito alla presente consultazione, un portale informatico finalizzato alla gestione dell'iter di connessione.

In particolare, il portale informatico, per ciascun richiedente dovrebbe permettere la presentazione della richiesta di connessione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, l'evidenza dell'evoluzione delle attività, ivi incluse le relative tempistiche, lo scambio di comunicazioni e di informazioni, evitando quindi la corrispondenza cartacea.

S14. Si ritiene condivisibile l'implementazione di un portale informatico con le finalità minime sopra indicate?

5. Invio preventivo per la connessione da parte del gestore di rete concessionario

5.1 La situazione attuale

L'attuale regolazione dell'Autorità prevede modalità procedurali standard e condizioni economiche convenzionali per le connessioni in bassa e media tensione, mentre assegna ai gestori di rete concessionari il compito di definire le condizioni tecniche e procedurali nel caso di connessione in alta tensione rispettando i principi e i vincoli imposti dall'Autorità.

In base a quanto previsto dal TICA e dalle modalità e condizioni contrattuali (MCC) pubblicate dai gestori di rete concessionari, a seguito dell'arrivo della richiesta di connessione, il gestore di rete concessionario procede ad analizzare la richiesta verificando anche la completezza delle informazioni e della documentazione allegata. In particolare se la documentazione è incompleta richiede integrazioni e poi avvia la fase di processamento della richiesta, viceversa se la documentazione è completa procede ad elaborare il preventivo tecnico ed economico e ad inviarlo al richiedente secondo le tempistiche previste.

Per le connessioni in bassa (bt) e media tensione (MT) il TICA prevede che l'impresa distributrice metta a disposizione del richiedente il preventivo per la connessione entro:

- 20 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW;
- 45 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW;
- 60 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW;

e che il predetto preventivo abbia una validità di 45 giorni lavorativi e riporti, tra l'altro:

- la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi;
- la soluzione tecnica minima per la connessione dell'impianto oggetto della richiesta;
- l'elenco delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
- il termine previsto per la realizzazione della connessione e gli eventuali interventi da effettuare sulle infrastrutture in alta tensione;
- il corrispettivo per la connessione, che nel caso di impianti da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento è calcolato tramite un metodo standard (si veda l'articolo 10 del TICA), evidenziando la parte, pari al 30% del totale, che il richiedente deve versare all'atto di accettazione del preventivo, e la restante parte che il richiedente deve versare dopo la realizzazione delle opere necessarie all'asestamento delle infrastrutture dell'impianto di rete per la connessione presso il punto di connessione.

Inoltre, prevede che, per le connessioni in bassa e media tensione, la soluzione per la connessione, ad eccezione degli impianti separati con tratti di mare dalla terraferma, non contempli la presenza di impianti di utenza per la connessione, a meno di accordi tra gestore di rete e richiedente. Pertanto, in generale e fatte salve diverse esigenze del produttore, la connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi avviene al confine di proprietà.

Infine il TICA prevede che, nel caso in cui la soluzione tecnica per la connessione implichi il coinvolgimento di reti di competenza di gestori di rete diversi dal gestore di rete interessato alla connessione, il preventivo per la connessione sia elaborato tenendo conto degli effetti di tale coinvolgimento e che in tali circostanze i predetti gestori attuino opportune forme di coordinamento.

Per le connessioni in alta (AT) e altissima tensione (AAT) il TICA prevede che il gestore di rete interessato metta a disposizione del richiedente un preventivo per la connessione che riporti, tra l'altro:

- la soluzione tecnica minima generale per la connessione dell'impianto oggetto della richiesta;
 - il corrispettivo per la connessione, evidenziando le singole voci che lo compongono,
- delegando, invece, ai gestori di rete il compito di definire nelle modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio (MCC) le modalità di presentazione delle richieste di connessione, la documentazione da presentare, le modalità e i tempi di risposta del gestore, i termini di validità della soluzione proposta, le modalità di pagamento dei corrispettivi di connessione, ecc.

Inoltre, prevede che, per le connessioni in AT e AAT, la soluzione per la connessione possa contemplare la presenza di impianti di utenza per la connessione (tratto di rete elettrica nella titolarità del richiedente la connessione) e di impianti di rete per la connessione (tratto di rete elettrica nella titolarità del gestore di rete) e che quindi il punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi possa essere anche localizzato lontano dal confine di proprietà del terreno in cui sorge l'impianto di produzione.

Infine il TICA prevede che la soluzione tecnica minima generale possa prevedere la connessione dell'impianto di produzione ad una rete elettrica diversa da quella del gestore a cui è stata inoltrata la richiesta e che in tal caso il gestore a cui effettivamente verrà connesso l'impianto subentri al gestore che ha stilato il preventivo solo a seguito dell'accettazione del preventivo da parte del richiedente.

5.2 Modifiche proposte

In relazione alla fase di invio del preventivo di connessione da parte del gestore di rete si ritiene opportuno introdurre le seguenti modifiche.

A) Tempistiche di rilascio del preventivo per la connessione

Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, si ritiene opportuno prevedere che il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete sia incrementato di 12 giorni lavorativi rispetto a quanto previsto dal comma 6.1 del TICA. Tale previsione non si applica qualora vengano attuate le procedure di coordinamento, per le quali si rimanda al punto F).

S15. Si ritiene opportuno prevedere l'incremento delle tempistiche di messa a disposizione del preventivo nel caso di debbano la soluzione per la connessione contempli interventi su linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione? Quali criticità si ravvisano?

B) Identificativo del punto di connessione

Lo sviluppo della generazione distribuita ha comportato, tra l'altro, la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica in prossimità dei centri di consumo. Pertanto, sono sempre più numerosi i punti di connessione che dovrebbero essere contemporaneamente classificati come punti di prelievo e punti di immissione.

Emerge quindi una duplice finalità: da un lato quella di identificare separatamente l'energia elettrica prelevata e quella immessa per gli scopi di natura contrattuale e commerciale; dall'altro quella di identificare il punto di connessione con le rispettive informazioni tecniche in termini di potenza, livello di tensione, ecc.

La prima finalità viene perseguita utilizzando due diverse codifiche: il codice POD nel caso di punti di prelievo e i codici impianto o UP nel caso di impianti e/o unità di produzione. Si ritiene opportuno che si continui ad utilizzare tale approccio, pur in presenza di un unico punto di connessione, poiché la gestione contrattuale e commerciale dell'energia elettrica immessa e prelevata deve permanere distinta.

Per quanto riguarda invece la seconda finalità, poiché il punto di connessione è unico, appare opportuno gestire gli aspetti associati ai dati tecnici con un unico codice. In merito a ciò, le analisi condotte dagli uffici della Direzione Mercati hanno messo in evidenza l'esistenza di diversi metodi di identificazione dei suddetti punti utilizzati dalle imprese distributrici. In particolare, sembrerebbe che molte di esse abbiano utilizzato il POD per identificare i punti di connessione, indipendentemente dal fatto che attraverso essi avvengano esclusivamente prelievi o immissioni. Ciò perché, nella realtà, anche i punti di immissione risultano essere utilizzati per prelevare energia elettrica dalla rete al fine di alimentare i servizi ausiliari e poiché sono pochissimi gli impianti di produzione connessi alla rete tramite un punto di immissione "puro" (in quanto i servizi ausiliari sono alimentati attraverso un punto di connessione separato).

Per quanto sopra detto, e per la sola finalità di identificare il punto di connessione con il corredo delle proprie informazioni tecniche in termini di potenza, livello di tensione, ecc, si propone che tutti i punti di connessione siano identificati con il codice POD. Il distributore dovrà pertanto emettere e comunicare al produttore il codice POD, qualora ciò non sia stato già fatto. Si sottolinea che tale proposta non modifica la necessità di continuare ad utilizzare codifiche separate ai fini della gestione contrattuale (es. ai fini del servizio di dispacciamento) e commerciale dell'energia elettrica immessa e prelevata.

S16. Si ritiene opportuno prevedere l'utilizzo del codice POD per identificare, ai soli fini del corredo dei dati tecnici, tutti i punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi? Quali criticità si ravvisano?

C) Ulteriori informazioni da allegare al preventivo

Al fine di migliorare l'iter di connessione, si ritiene opportuno prevedere che, contestualmente all'invio del preventivo per la connessione, i gestori di rete, come peraltro già avviene in alcuni casi:

- trasmettano al richiedente il codice identificativo del punto di connessione (POD);
- trasmettano al richiedente anche una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del produttore;
- trasmettano al richiedente anche la specifica tecnica sulla misura;
- specificino quali siano le responsabilità inerenti il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata e quali criteri (in termini di posizionamento, accessibilità e caratteristiche) il produttore debba rispettare nella scelta e nell'installazione delle apparecchiature di misura, nel caso in cui il medesimo produttore ne abbia la responsabilità;

- indichino costi e modalità di avvalimento del gestore di rete per lo svolgimento delle attività di misura nei casi in cui la responsabilità sia in capo al produttore;
- evidenzino le attività che dovranno essere effettuate parallelamente alla connessione, e in particolare:
 - a) la sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e in immissione;
 - b) la registrazione in GAUDÌ dell'impianto di produzione e delle relative unità di produzione;
 - c) le comunicazioni da inoltrare ai diversi responsabili al fine di poter concludere l'iter effettuando l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto.

Al fine di definire la specifica tecnica sulla misura, funzionale anche all'attività di validazione dell'impianto e delle sue UP ai fini della misura, si ritiene utile prevedere che Terna e il GSE, per quanto di propria competenza, procedano a realizzare una specifica tecnica, ad uso dei gestori di rete e dei produttori, in cui vengano chiarite quali misure sono necessarie in relazione al tipo di destinazione commerciale e al tipo di incentivazione a cui il produttore intende accedere. La specifica tecnica dovrebbe anche indicare quali siano i criteri e le modalità con le quali i richiedenti la connessione debbano procedere alla realizzazione dello schema unifilare di impianto finalizzato alla validazione dell'impianto/UP ai fini della misura, e all'identificazione, all'interno di tale schema, dei punti di misura ove collocare i contatori (PM), degli eventuali PVI (punti virtuali di immissione) e PVG (punti virtuali di generazione). Tale specifica tecnica, integrata dal gestore di rete con le informazioni relative alle apparecchiature di misura compatibili con i propri sistemi di telelettura e con le informazioni relative alle casistiche in cui si renda obbligatoria l'installazione delle predette apparecchiature sono inserite all'interno delle MCC (modalità e condizioni contrattuali) del gestore di rete. Tale specifica, come integrata dal gestore di rete e riportata nelle MCC, costituisce la specifica tecnica sulla misura che ciascun gestore di rete deve inviare al richiedente la connessione contestualmente al preventivo.

S17. Si ritiene opportuno prevedere che i gestori di rete trasmettano ai richiedenti la connessione le ulteriori informazioni sopra evidenziate? Si ritiene opportuno poter disporre di altre informazioni?

D) Realizzazione della cabina di trasformazione e messa a disposizione degli spazi

In alcuni casi possono presentarsi problemi relativi alla disponibilità di spazi per la realizzazione della cabina di trasformazione. Al fine di regolare alcune situazioni tipiche, si ritiene opportuno proporre che:

- nel caso in cui il servizio di connessione debba essere erogato in bassa tensione (perché la potenza richiesta in immissione è minore di 100 kW), qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il gestore di rete richiede al richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina ma è tenuto a ricompensare il richiedente a prezzi di mercato;
- nel caso in cui il servizio di connessione sia richiesto per un lotto di impianti e debba essere erogato in bassa tensione (perché la potenza richiesta in immissione per ciascun impianto è minore di 100 kW), qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il gestore di rete richiede al richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina. Il terreno e/o il locale rimane in carico al richiedente poiché, in siffatti casi, il gestore di rete deve effettivamente realizzare una connessione in media tensione, anche se il servizio di connessione viene erogato per ogni impianto in bassa tensione;
- nel caso in cui il servizio di connessione possa essere erogato sia in bassa che in media tensione (perché la potenza richiesta in immissione è poco superiore a 100 kW), qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il gestore di rete può proporre la connessione al livello di tensione inferiore chiedendo al richiedente il terreno o il locale per la

realizzazione della cabina ma non è tenuto a ricompensare il richiedente: quest'ultimo infatti avrebbe dovuto realizzare in proprio la cabina di trasformazione.

S18. Si ritiene opportuno prevedere le disposizioni sopra richiamate nel caso di realizzazione della cabina di trasformazione e messa a disposizione degli spazi? Quali criticità possono essere ravvisate?

E) Pubblicazione dei dati di rete da parte dei gestori di rete

Si ritiene opportuno prevedere che i gestori di rete rendano disponibili degli atlanti relativi alle reti AT e alle cabine primarie AT/MT per cui si diano indicazioni qualitative aggiornate, in relazione alle disponibilità di capacità di rete. A tal fine, si propone di introdurre le seguenti indicazioni qualitative:

a) nel caso di rete AT, il gestore di rete individua:

- con il colore giallo, le linee prossime al limite di capacità di trasporto nella situazione prospettica (cioè ipotizzando che vengano realizzati tutti gli impianti in corso di autorizzazione); in particolare, sono così individuate le linee che risultino impegnate da correnti superiori all'80% della loro portata nominale;
- con il colore arancione, le linee prossime al limite di capacità di trasporto nella situazione attuale (ipotizzando che vengano realizzati tutti gli impianti già autorizzati); in particolare, sono così individuate le linee che risultino impegnate da correnti superiori all'80% della loro portata nominale;
- con il colore rosso, le linee al limite di capacità di trasporto nella situazione attuale (ipotizzando che vengano realizzati tutti gli impianti già autorizzati). Queste ultime sono individuate come linee critiche: in particolare, sono così individuate le linee che risultino impegnate da correnti superiori al 95% della loro portata nominale;
- con il colore nero, tutte le altre linee.

b) nel caso di rete MT, il gestore di rete individua:

- con il colore giallo, le aree (o i territori comunali) servite dalle cabine primarie per le quali il rapporto tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata è superiore al 20% nella situazione prospettica (cioè ipotizzando che vengano realizzati tutti gli impianti in corso di autorizzazione);
- con il colore arancione, le aree (o i territori comunali) servite dalle cabine primarie per le quali il rapporto tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata è superiore al 50% nella situazione attuale (ipotizzando che vengano realizzati tutti gli impianti già autorizzati);
- con il colore rosso, le aree (o i territori comunali) servite dalle cabine primarie che presentano l'inversione di flusso per almeno l'1% delle ore annue nella situazione attuale (ipotizzando che vengano realizzati tutti gli impianti già autorizzati). Queste ultime sono individuate come cabine critiche;
- con il colore bianco, le altre aree (o territori comunali).

Si ritiene infatti che la pubblicazione dei suddetti dati qualitativi, da parte dei relativi gestori, possa permettere ai produttori di valutare al meglio le proprie scelte in merito all'ubicazione degli impianti e, al tempo stesso, possa permettere ai gestori di rete di prevedere interventi di potenziamento delle reti esistenti nei punti in cui vi è maggiore necessità.

Inoltre, si ritiene opportuno che anche le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti rendano pubblici e trasmettano all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico i propri piani per lo sviluppo delle reti, anche tenendo conto dello sviluppo atteso della produzione di energia elettrica. In particolare, si ritiene opportuno rendere pubblici i piani di realizzazione o potenziamento di linee

AT o cabine primarie di trasformazione MT/AT, oltre che i piani di intervento più significativi relativi alle linee MT, ivi inclusa l'eventuale elettrificazione di nuove aree.

- S19. *Si condivide l'esigenza di pubblicazione di dati qualitativi finalizzati a dare informazioni sul grado di saturazione delle reti? Quali criticità si ravvedono?*
- S20. *Si condividono i criteri proposti per definire le linee AT critiche e le cabine primarie critiche? Quali percentuali si ritiene opportuno inserire al fine di differenziare i diversi livelli di criticità?*
- S21. *Vi sono ulteriori parametri che potrebbero essere utilizzati al fine di dare un'informazione qualitativa più utile ai produttori?*
- S22. *Si condivide l'esigenza di pubblicazione dei piani di sviluppo rete da parte delle imprese distributrici con almeno 100.000 clienti? Si ravvisano criticità eventualmente derivanti dalla presenza di dati sensibili?*

F) Modalità di coordinamento fra i gestori di rete

L'attuale TICA già prevede la possibilità di attivare modalità di coordinamento tra gestori di rete, nei casi in cui ai fini della realizzazione della connessione siano coinvolti altri gestori di rete diversi da quello a cui è stata inoltrata la richiesta. Il TICA tuttavia non regola tali modalità di coordinamento, lasciandole alla libera iniziativa delle parti coinvolte.

La mancanza, ad oggi, di protocolli di intesa fra i diversi gestori di rete ha fatto sì che il coordinamento sia diventato uno degli aspetti critici dell'iter di connessione, soprattutto nelle aree critiche dove è sempre più necessario ricorrere al coordinamento con altri gestori di reti limitrofe. Si ritiene quindi opportuno intervenire al fine di eliminare le predette criticità, stabilendo modalità e tempistiche univoche.

Si possono presentare tre diverse situazioni in cui è necessario il coordinamento tra diversi gestori di rete:

- a) la connessione deve essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione;
- b) la connessione viene effettuata alla rete del gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, ma sono necessari degli sviluppi di rete che interessano la rete a monte, gestita da un diverso gestore;
- c) a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, è necessario adeguare le infrastrutture rendendole idonee a una gestione attiva, oppure realizzare nuovi punti di connessione tra la rete di una impresa distributtrice e la rete di un'altra impresa distributtrice o di Terna.

Caso a)

Nel caso in cui la connessione dell'impianto di produzione avvenga sulla rete di un gestore diverso da quello a cui è presentata la richiesta di connessione, si ritiene opportuno che il preventivo debba essere messo a disposizione dal gestore di rete subentrante, qualunque sia il livello di tensione al quale venga connesso l'impianto di produzione.

A tal fine si ritiene opportuno che il gestore di rete che ha ricevuto la richiesta di connessione:

- a) entro 10 giorni lavorativi contatti il gestore della rete a cui potrebbe essere connesso l'impianto al fine di verificare la fattibilità della soluzione di connessione su rete diversa da quella di propria competenza;

- b) presenti al gestore di rete subentrante, in caso di accordo tra i gestori, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, la richiesta ricevuta e versare al medesimo gestore di rete il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo ricevuto dal richiedente;
- c) invii al richiedente, in caso di accordo tra i gestori, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, una comunicazione con cui avvisi che la richiesta di connessione è stata trasferita a un nuovo gestore di rete e che, pertanto, i tempi previsti dal comma 6.1 del TICA sono incrementati di 20 giorni lavorativi. Con la medesima comunicazione vengono indicate le cause che hanno comportato la necessità che la connessione dell'impianto di produzione avvenga sulla rete di un gestore di rete diverso da quello a cui è presentata la richiesta di connessione.
- d) invii al richiedente, in caso di mancato accordo tra i gestori, il preventivo entro i termini previsti dal comma 6.1 del TICA incrementati di 10 giorni lavorativi.

Si ritiene opportuno prevedere l'applicazione di indennizzi automatici pari a 20 euro/giorno nei casi in cui non vengano rispettate le predette tempistiche.

Casi b) e c)

Nei casi in cui la connessione dell'impianto di produzione implichi la necessità di sviluppare la rete gestita da un gestore di rete diverso da quello a cui viene presentata la richiesta di connessione (anche nel caso in cui si debbano realizzare dei nuovi punti di connessione tra la rete di una impresa distributrice e la rete di un'altra impresa distributrice o di Terna), si può prevedere che i gestori di rete interessati attuino opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica. Tali forme di coordinamento devono essere definite dai gestori di rete coinvolti e rese pubbliche sul sito internet dei medesimi, previa comunicazione all'Autorità, specificando le tempistiche relative alle varie attività.

Il gestore di rete che riceve la richiesta di connessione deve richiedere l'attivazione della procedura di coordinamento entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la medesima tempistica. Si ritiene opportuno prevedere l'applicazione di indennizzi automatici pari a 20 euro/giorno nei casi in cui non vengano rispettate le predette tempistiche. La predetta comunicazione al richiedente deve contenere i riferimenti della procedura di coordinamento, non appena quest'ultima verrà definita e pubblicata, con particolare riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore di rete dovrà fornire al primo gestore di rete gli elementi di propria competenza.

Nei casi di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi ad alto rendimento, in cui si applicano corrispettivi convenzionali per la realizzazione della connessione, viene contestualmente indicato il corrispettivo che dovrà essere sostenuto, poiché tale corrispettivo non dipende dagli interventi che dovranno essere effettuati.

Dopo aver ricevuto le informazioni relative alle tempistiche di intervento sulla rete del secondo gestore di rete coinvolto nella procedura di coordinamento, il primo gestore di rete, entro i successivi 20 giorni lavorativi, è tenuto a trasmettere al richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi qualora non siano già stati in precedenza trasmessi. Si ricorda che già il comma 7.1 del TICA aveva previsto che i tempi di realizzazione della connessione, nei casi in cui sono necessari interventi sulla rete AT, sono definiti dai gestori di rete.

Nelle aree critiche (cioè nelle aree sottese ad una o più cabine critiche, come definite nel punto E)) in cui le richieste di connessione sono molto numerose e frequenti, potrebbe essere opportuno prevedere una *open season* nell'ambito del coordinamento tra gestori di rete. In particolare, si potrebbe prevedere che l'attivazione della procedura di coordinamento avvenga ogni trimestre

solare comprendendo tutte le richieste di connessione che necessitano di tale procedura e che sono state trasmesse al gestore di rete fino al 20esimo giorno lavorativo precedente la fine del trimestre. Ciò al fine di consentire l'analisi congiunta di più richieste di connessione e per poter pianificare in modo più adeguato e razionale il necessario sviluppo di rete. Qualora il gestore di rete ritenesse necessaria l'attivazione dell'*open season*, ne dà comunicazione all'Autorità, ne dà evidenza pubblica, anche attraverso il proprio sito internet e lo comunica, con le relative tempistiche, ai richiedenti interessati.

S23. *Si condividono le modalità di coordinamento tra gestori di rete proposte? Quali altre modalità potrebbero essere utilizzate?*

S24. *Si condivide l'opportunità di prevedere una open season ai fini del coordinamento tra gestori di rete nelle aree critiche?*

G) Open season nel caso di richieste di connessione alla rete in AT/AAT (proposta alternativa alla proposta del paragrafo 2.2)

Nel caso di richieste di connessione alla rete in AT/AAT, potrebbe essere opportuno prevedere una *open season*. In particolare, si potrebbe prevedere che il gestore di rete (Terna) predisponga i preventivi dopo aver raccolto tutte le richieste di connessione presentate in un dato intervallo temporale. Ciò al fine di consentire l'analisi congiunta di più richieste di connessione e per poter pianificare in modo più adeguato e razionale il necessario sviluppo di rete.

In particolare, si propone che vengano analizzate congiuntamente le richieste pervenute nel corso di tre mesi solari e che, pertanto, le tempistiche previste per la definizione del preventivo decorrano dal primo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare.

Naturalmente la suddetta proposta non sarebbe implementata nel caso in cui si decidesse di rendere operativa la proposta avanzata nel paragrafo 2.2 che prevede la prenotazione di capacità sulla rete non in sede di accettazione del preventivo, ma solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di produzione.

Si ritiene opportuno prevedere che il gestore di rete dia evidenza pubblica, anche attraverso il proprio sito internet, delle date di inizio e di conclusione di ogni finestra temporale entro cui devono essere presentate le richieste di connessione.

S25. *Si condivide l'opportunità di prevedere una open season come sopra descritta nel caso di richieste di connessione alla rete in AT/AAT? Si ritiene opportuno che l'open season venga estesa anche alle connessioni in MT?*

6. Accettazione del Preventivo per la connessione da parte del richiedente la connessione

6.1 La regolazione attuale

Connessione in bt/MT

Il TICA prevede che una volta ricevuto il preventivo il richiedente debba inviare all'impresa distributrice, entro il termine di validità del preventivo, una comunicazione di accettazione del predetto preventivo corredata dalla documentazione attestante il pagamento del 30% del corrispettivo di connessione e nella quale sia specificato:

- se il richiedente la connessione vuole seguire in proprio l'iter autorizzativo per l'impianto di rete per la connessione o se vuole che lo segua il gestore di rete;

- nel caso di connessioni in MT, se il richiedente la connessione vuole realizzare in proprio l'impianto per la connessione nelle parti evidenziate nel preventivo redatto dall'impresa distributrice o se vuole che lo realizzi il gestore di rete. Nel primo caso il richiedente è esonerato dal pagamento anticipato del 30% del corrispettivo per la connessione;
- se il richiedente abbia necessità, per le finalità di cui alla delibera n.88/07, di misurare l'energia elettrica prodotta e, nel caso sia lui il responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, se si voglia avvalere o meno del gestore di rete per lo svolgimento delle predette attività di misura.

Il TICA prevede, inoltre, che l'impresa distributrice, nel caso di esito negativo dell'iter autorizzativo, restituisca al richiedente il corrispettivo pagato all'atto di accettazione del preventivo (30% del corrispettivo di connessione), maggiorato degli interessi² e che in tal caso il preventivo si intenda decaduto.

Connessione in AT/AAT

Il TICA prevede che una volta ricevuto il preventivo il richiedente debba inviare al gestore di rete, entro il termine di validità del preventivo, una comunicazione di accettazione del predetto preventivo specificando:

- se il richiedente la connessione vuole seguire in proprio l'iter autorizzativo per l'impianto di rete per la connessione o se vuole che lo segua il gestore di rete;
- se il richiedente la connessione vuole realizzare in proprio l'impianto per la connessione nelle parti evidenziate nel preventivo redatto dal gestore di rete;
- se il richiedente la connessione vuole che il gestore di rete ricomprenda nell'impianto di rete per la connessione anche l'impianto di utenza.

Il TICA non prevede espressamente, invece, che il richiedente la connessione anticipi parte del corrispettivo per la connessione al momento dell'accettazione del preventivo, lasciando al gestore di rete di definire tali aspetti all'interno delle modalità e condizioni contrattuali.

6.2 Modifiche proposte

In relazione alla fase di accettazione del preventivo di connessione da parte del richiedente si ritiene opportuno introdurre le seguenti modifiche.

A) Comunicazioni inerenti il servizio di misura in sede di accettazione del preventivo

Si ritiene opportuno prevedere che anche per le connessioni in AT/AAT il richiedente segnali al gestore di rete, all'atto di accettazione del preventivo, la necessità, per le finalità di cui alla deliberazione n. 88/07, di misurare l'energia elettrica prodotta, esprimendo la volontà di avvalersi o di non avvalersi del gestore di rete per lo svolgimento delle predette attività di misura.

Inoltre si ritiene opportuno prevedere che, all'atto di accettazione del preventivo, il richiedente segnali al gestore di rete, sia nel caso di connessioni in bt/MT, sia nel caso di connessioni in AT/AAT, se si voglia avvalere del gestore di rete per lo svolgimento delle attività di installazione e manutenzione dei misuratori ove la responsabilità di tali attività ricada sul produttore.

S26. Si ritiene opportuno prevedere le comunicazioni di cui al presente paragrafo al momento dell'accettazione del preventivo?

B) Richieste di modifica del preventivo

Si ritiene opportuno prevedere che il richiedente possa chiedere la modifica del preventivo prima dell'accettazione, al fine di modificare, qualora possibile, la soluzione tecnica proposta a fronte di proprie esigenze particolari. In questi casi, il richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito per la predisposizione del preventivo stesso. Il gestore di rete riesamina il caso in oggetto accogliendo o rifiutando la richiesta di modifica del preventivo: si applicano le medesime tempistiche previste dal TICA per la predisposizione del preventivo e i medesimi indennizzi automatici nei casi di mancato rispetto di tali tempistiche. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni. Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il gestore di rete, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione sulla base dei costi standard anche nei casi di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi ad alto rendimento.

S27. *Si ritiene opportuna la regolazione esposta nei casi in cui il richiedente intenda richiedere la modifica di un preventivo?*

C) Comunicazioni inerenti la realizzazione in proprio degli impianti e l'anticipo di parte del corrispettivo di connessione in sede di accettazione del preventivo

I problemi evidenziati nella premessa relativi alla connessione degli impianti di produzione alla rete elettrica, soprattutto in alcune zone nel sud dell'Italia, sono riconducibili anche a possibili fenomeni di tipo speculativo finalizzati a "prenotare" la capacità di rete senza che sia seguita dalla concreta realizzazione dell'impianto di produzione. Inoltre, il valore totale della potenza in immissione richiesta relativa alle richieste di connessione presentate in tutta Italia, e in particolare nel sud dell'Italia, fa ipotizzare che sia impossibile che vengano effettivamente realizzati tutti gli impianti di produzione relativi a tali richieste.

Vista la durata dell'iter di autorizzazione, si ritiene opportuno prevedere che la scelta di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione sia effettuata non più all'atto dell'accettazione del preventivo ma soltanto a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto di produzione e dell'impianto di rete per la connessione.

Si ritiene opportuno, inoltre, prevedere che all'atto dell'accettazione del preventivo, indipendentemente dal livello di tensione a cui l'impianto verrà connesso e indipendentemente dal fatto che in seguito il richiedente esprima la volontà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, il richiedente la connessione versi al gestore di rete il 30% del corrispettivo di connessione. Tale costo verrà rimborsato, maggiorato degli interessi², nel caso in cui l'impianto di produzione non venga realizzato a causa dell'esito negativo dell'iter autorizzativo.

Analogamente, nel caso in cui, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto di produzione e dell'impianto di connessione, il richiedente scelga di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, il gestore di rete dovrà provvedere successivamente al collaudo dell'impianto di rete a restituire il 30% del costo di connessione che il richiedente ha anticipato all'atto di accettazione del preventivo per la connessione, maggiorato degli interessi².

Si ritiene opportuno, inoltre, prevedere che i gestori di rete possano prevedere la possibilità che il versamento del corrispettivo per la connessione avvenga in un'unica soluzione in fase di accettazione del preventivo nel caso di importi complessivi del corrispettivo per la connessione fino a 2.000 euro.

Si ritiene, infine, opportuno prevedere che il versamento anticipato del 30% del corrispettivo o della totalità del corrispettivo secondo le modalità predette, sia applicato anche ai preventivi e alle soluzioni tecniche minime generali elaborati ai sensi del TICA o delle deliberazioni n. 50/02, 281/05 e 89/07 già accettati e per i quali non sia stata ancora inviata al gestore di rete la comunicazione di inizio lavori per la realizzazione dell'impianto. In tali casi il predetto anticipo dovrà essere versato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della delibera di modifica del TICA, pena la decadenza del preventivo.

S28. *Nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione sia realizzato dal richiedente, si condivide la previsione di far restituire l'anticipo sul corrispettivo di connessione soltanto a seguito del collaudo dell'impianto o si ritiene più opportuno che l'anticipo sia restituito in più fasi? In tal caso secondo quali tempistiche e modalità?*

S29. *Si condivide la semplificazione procedurale proposta in relazione all'ipotesi di versamento anticipato, in un'unica soluzione, del corrispettivo per la connessione nel caso risulti essere di importo minimo?*

S30. *Si condivide la previsione di estendere il versamento dell'anticipo sul corrispettivo di connessione anche alle STMG e ai preventivi già accettati e per i quali non sia stata ancora inviata al gestore di rete la comunicazione di inizio lavori di realizzazione degli impianti?*

D) Modifica del comma 15.4 del TICA relativi ai corrispettivi per la connessione nei casi di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione

Il comma 15.4 del TICA prevede che, nei casi in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio della connessione, il gestore di rete versi al richiedente un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard e il corrispettivo per la connessione. I medesimi commi prevedono che, qualora detta differenza sia negativa, il corrispettivo per la connessione sia posto pari a zero.

Si prevede di modificare il comma di cui sopra prevedendo che, qualora la differenza sopra descritta sia negativa o pari a zero, il richiedente versi al gestore di rete un corrispettivo pari alla differenza tra il corrispettivo per la connessione e il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard. In questo modo il corrispettivo per la connessione viene applicato comunque al richiedente, essendo determinato in modo convenzionale.

S31. *Si condivide la previsione di versare al gestore di rete un corrispettivo a copertura dei costi amministrativi?*

E) Procedure per la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione nei casi in cui sia asservito a più impianti di produzione di energia elettrica

In alcuni casi l'impianto di rete per la connessione è condiviso da più impianti di nuova realizzazione, ciascuno dei quali poi manterrà il proprio punto di connessione. Possono presentarsi criticità nel caso in cui uno o più tra i richiedenti sceglie la realizzazione in proprio dell'impianto di rete. Occorre quindi definire dei principi per consentire il coordinamento tra richiedenti.

Si ritiene opportuno prevedere che:

- il gestore di rete renda noto il fatto che l'impianto di rete per la connessione (o parte di esso) è condiviso tra più richiedenti, fornendo le informazioni necessarie affinché tali richiedenti possano mettersi in contatto;

- i richiedenti che hanno in comune l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sono tenuti ad accordarsi sulla scelta di realizzare in proprio, o meno, l'impianto di rete per la connessione, o la parte condivisa. Il gestore di rete definisce un tempo massimo per formulare tale richiesta concordata tra le parti, prevedendo che, in caso di mancato accordo, l'impianto di rete per la connessione, o la parte condivisa, venga realizzata dal medesimo gestore di rete;
- qualora i richiedenti si accordino per la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, o della sola parte condivisa, sono tenuti a indicare un referente che costituirà l'unica interfaccia del gestore di rete. In questo caso, il gestore di rete prevede la sottoscrizione di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche e le responsabilità della realizzazione. Il gestore di rete prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e la possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

S32. Si condividono le procedure per la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione nei casi in cui sia asservito a più impianti di produzione di energia elettrica? Si ritiene preferibile la costituzione di una ATI, da parte dei richiedenti, per le finalità di cui al presente paragrafo? Perché? Quali altre proposte potrebbero essere ritenute valide?

F) Obblighi informativi

Al fine di permettere a Terna di avere cognizione degli eventuali adeguamenti che dovrebbero essere realizzati sulla rete di trasmissione nazionale, si ritiene opportuno prevedere che le imprese distributrici trasmettano periodicamente a Terna (ad esempio su base mensile) un report definito dalla medesima Terna contenente almeno le seguenti informazioni:

- capacità di connessione residua di ciascuna cabina primaria;
- numero di preventivi accettati;
- potenza in immissione richiesta, riferita ai preventivi accettati,

distinguendo tra le diverse tipologie di fonte, i diversi livelli di tensione e fra le diverse aree territoriali in cui può essere suddivisa la rete di distribuzione di propria competenza, in relazione anche agli impatti che ciascuna area può avere sulla rete di trasmissione.

S33. Si condivide l'esigenza di prevedere che le imprese distributrici trasmettano periodicamente a Terna le informazioni indicate nel presente paragrafo? Con quale frequenza di invio?

7. Avvio e svolgimento dell'iter autorizzativo

7.1 La situazione attuale

Una volta accettato il preventivo si passa ad avviare il processo finalizzato ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione e delle linee elettriche necessarie a connettere l'impianto alla rete elettrica esistente. Tale processo è funzione del tipo di iter autorizzativo che deve essere eseguito e della scelta operata dal richiedente di seguire direttamente anche l'iter autorizzativo degli impianti per la connessione.

Nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03 allora è egli stesso che deve curare l'iter autorizzativo dell'impianto di produzione e degli impianti per la connessione e quindi il TICA prevede che il gestore di rete fornisca, nell'ambito del preventivo, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni (inerenti l'impianto per la connessione) necessarie al fine di preparare la documentazione da presentare per ottenere l'autorizzazione unica. Inoltre il richiedente può richiedere che sia il gestore di rete a

predisporre la predetta documentazione e in tal caso è tenuto a corrispondere al gestore un corrispettivo da quest'ultimo determinato.

Nel caso in cui, invece, il richiedente non si avvalga del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n 387/03, ma ricorra alla DIA o ad altro iter autorizzativo previsto nella regione/provincia in cui deve essere realizzato l'impianto, allora il TICA prevede che:

- il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, fornisca al richiedente gli elementi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni di pertinenza del medesimo richiedente;
- il richiedente possa decidere che sia il gestore di rete a seguire l'iter autorizzativo relativo all'impianto per la connessione e, in tal caso, entro 30 (trenta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, ovvero 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, ovvero 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione inviata dal richiedente, il gestore di rete è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo al medesimo gestore, informando il richiedente, con cadenza almeno bimestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo;
- il richiedente possa curare direttamente tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto per la connessione. In tale caso, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il gestore di rete, entro 30 (trenta) giorni lavorativi in caso di connessioni in bt/MT, o entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi in caso di connessioni in AT/AAT, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. Il richiedente può, inoltre, richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete.

7.2 Modifiche proposte

In relazione alla fase di avvio e svolgimento dell'iter autorizzativo si ritiene opportuno introdurre le seguenti modifiche.

A) obblighi in capo al richiedente inerenti le tempistiche di avvio e le comunicazioni di avanzamento dell'iter autorizzativo

Si ritiene opportuno prevedere che anche per il richiedente vengano previsti dei termini, analoghi a quelli previsti per il gestore di rete (cioè 30, 60, 90, 120 giorni lavorativi a seconda di connessioni rispettivamente in bassa, media, alta e altissima tensione), entro i quali procedere ad avviare gli iter autorizzativi, pena la perdita di validità del preventivo.

Analogamente, nel corso dell'iter autorizzativo si ritiene opportuno che anche il richiedente invii comunicazione bimestrale al gestore di rete sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo.

Le predette disposizioni devono essere applicate sia nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, sia nel caso in cui il richiedente richieda di seguire direttamente anche l'iter autorizzativo dell'impianto per la connessione, sia nel caso in cui il richiedente decida di seguire esclusivamente l'iter autorizzativo relativo all'impianto di produzione. Nei primi due casi, naturalmente, le predette disposizioni si

riferiscono sia all'impianto di produzione che all'impianto per la connessione, nell'ultimo caso, invece, la documentazione da presentare per avviare l'iter e le comunicazioni da inviare al gestore di rete saranno relative esclusivamente all'iter autorizzativo dell'impianto di produzione.

Si ritiene, inoltre, opportuno prevedere che il progetto dell'impianto per la connessione da presentare in iter autorizzativo, nel caso in cui l'iter sia curato dal produttore e sia esso stesso a realizzare il progetto, sia validato dal gestore di rete.

S34. Si ritiene opportuno quanto previsto dal presente paragrafo? Naturalmente le comunicazioni di cui sopra, qualora si applicasse la proposta riportata nel paragrafo 2.2, avrebbero per lo più scopo informativo.

8. Conclusione iter autorizzativo, fine lavori ed entrata in esercizio dell'impianto di produzione

8.1 La situazione attuale

Connessione in bt/MT

In base all'attuale disciplina, a seguito della conclusione dell'iter autorizzativo si possono verificare due differenti eventualità:

1. l'iter autorizzativo ha esito negativo e il preventivo cessa di avere validità. In tal caso per le connessioni in bt e MT dove il richiedente ha anticipato il 30% del corrispettivo il distributore restituisce il predetto 30% maggiorato degli interessi²;
2. l'iter autorizzativo si conclude positivamente e quindi si procede alla realizzazione degli impianti.

Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui al punto 2, allora il TICA prevede che:

- il gestore di rete, qualora necessario, sia tenuto a trasmettere al richiedente il preventivo aggiornato entro 30 giorni lavorativi dalla data di ottenimento delle autorizzazioni;
- il richiedente la connessione, nel caso non si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto per la connessione, proceda a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel preventivo, a dare comunicazione al gestore di rete di aver ultimato tali opere e ad inviare al predetto gestore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento della restante quota (70%) del corrispettivo per la connessione;
- il richiedente la connessione, nel caso si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto per la connessione, completato l'impianto per la connessione invii al gestore di rete comunicazione del termine dei lavori unitamente alla documentazione tecnica, giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio e alla gestione dei medesimi e che, entro 20 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione, il gestore di rete effettui il collaudo per la messa in esercizio dell'impianto di rete per la connessione;
- il richiedente la connessione proceda, successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto e comunque prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione, a registrare l'impianto sul sistema CENSIMP di Terna;
- una volta ultimati i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione il richiedente inoltri al gestore di rete la comunicazione di fine lavori e che entro 10 giorni lavorativi da tale comunicazione, se successiva alla conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto per la connessione, il gestore di rete attivi la connessione.
- nel caso in cui i lavori per la realizzazione dell'impianto per la connessione vengano ultimati dopo la realizzazione dell'impianto di produzione allora l'attivazione della connessione venga fatta entro i termini previsti per la realizzazione dell'impianto per la connessione di cui all'articolo 7 del TICA.

Connessione in AT/AAT

In base all'attuale disciplina a seguito della conclusione dell'iter autorizzativo si possono verificare due differenti eventualità:

1. l'iter autorizzativo ha esito negativo e quindi il preventivo cessa di avere validità;
2. l'iter autorizzativo si conclude positivamente e quindi si procede alla realizzazione degli impianti.

Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui al punto 2, il TICA prevede che:

- il richiedente la connessione proceda, successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto e comunque prima dell'invio della richiesta di elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), a registrare l'impianto sul sistema CENSIMP di Terna.
- il richiedente la connessione richieda al gestore di rete l'elaborazione della STMD e provveda a versare un corrispettivo a copertura delle attività di elaborazione della STMD;
- a seguito dell'elaborazione ed invio della STMD da parte del gestore di rete il richiedente proceda ad accettare o a rifiutare la STMD e nel primo caso provveda a pagare il corrispettivo per la connessione. A tal fine le modalità e le tempistiche di pagamento sono indicate nelle MCC di ciascun gestore che a sua discrezione può anche prevedere un pagamento del corrispettivo anche ad ultimazione lavori, eventualmente obbligando il richiedente a presentare delle garanzie finanziarie.

Il TICA lascia ai gestori di rete il compito di definire nelle MCC le modalità e le tempistiche per l'attivazione della connessione, prevedendo però che condizione necessaria per l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione sia l'aver trasmesso al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'impianto di produzione sul sistema CENSIMP.

8.2 Modifiche proposte

In relazione alla fase svolgimento e conclusione dell'iter autorizzativo si ritiene opportuno introdurre le seguenti modifiche.

A) *Precisazioni inerenti le conseguenze connesse al diniego dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti*

Attualmente nel TICA si parla genericamente di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti senza differenziare fra impianti per la connessione e impianti di produzione. Questo approccio, corretto nel caso gli impianti siano autorizzati con il procedimento unico previsto dal decreto legislativo n. 387/03, mostra delle criticità nel caso gli iter autorizzativi per gli impianti per la connessione e gli impianti per la produzione siano disgiunti.

Pertanto si ritiene opportuno modificare il TICA al fine di chiarire le diverse casistiche prevedendo che:

- nel caso in cui l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica sia negata, entro 30 giorni lavorativi dall'ottenimento di tale informativa il richiedente la connessione debba comunicare al gestore di rete l'avvenuta conclusione dell'iter autorizzativo e il suo esito negativo. A seguito di tale comunicazione entro i successivi 30 giorni lavorativi il gestore di rete deve provvedere alla restituzione del 30% del corrispettivo per la connessione, pagato al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorato degli interessi² maturati;
- nel caso in cui l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti per la connessione sia negata:

- a) nel caso in cui l'iter sia stato curato dal gestore di rete, quest'ultimo, entro 30 giorni lavorativi dall'ottenimento di tale informativa, debba comunicare al richiedente l'avvenuta conclusione dell'iter autorizzativo e il suo esito negativo, richiedendo se debba riavviare l'iter con una nuova soluzione o procedere ad annullare il preventivo e a restituire il 30% del corrispettivo di connessione. A seguito di tale comunicazione, entro i successivi 30 giorni lavorativi, il richiedente procede a comunicare al gestore di rete la sua scelta e successivamente, entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del richiedente, il gestore di rete provvede a riavviare l'iter autorizzativo o a restituire il 30% del corrispettivo per la connessione, pagato al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorato degli interessi² maturati;
- b) nel caso in cui l'iter sia stato curato dal richiedente, quest'ultimo, entro 30 giorni lavorativi dall'ottenimento di tale informativa, debba comunicare al gestore di rete l'avvenuta conclusione dell'iter autorizzativo e il suo esito negativo richiedendo di ottenere una nuova soluzione per riavviare l'iter o di ricevere la restituzione del 30% del corrispettivo di connessione. A seguito di tale comunicazione entro i successivi 30 giorni lavorativi il gestore di rete dà corso alle richieste del richiedente la connessione;
- nel caso sia stato seguito il procedimento unico di cui al decreto legislativo n. 387/03 si ricada nel caso di cui al primo alinea.

S35. *Si ritiene opportuna la regolazione proposta nel presente paragrafo? Quali criticità si ravvisano?*

B) Definizione degli ulteriori processi da realizzare a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione

A seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, devono essere svolte diverse attività fra loro parallele che afferiscono non solo alla connessione in senso stretto, ma anche alla definizione di tutte le specifiche necessarie ai fini dell'esercizio commerciale. Per semplificare la gestione e la sincronizzazione di tutte queste attività, si ritiene opportuno realizzare, nell'ambito del progetto GAUDÌ avviato da TERNA, un "pannello di controllo" che, agendo da vero e proprio cruscotto informativo, consenta di monitorare le diverse fasi del processo di connessione successive alla conclusione dell'iter autorizzativo oltre alle attività necessarie ai fini dell'esercizio commerciale dell'impianto, evidenziando le opportune priorità e i vincoli alla conclusione delle singole fasi. Il "pannello di controllo" potrebbe essere operativo dall'1 gennaio 2011, congiuntamente al progetto GAUDÌ e potrebbe essere applicato per le nuove iniziative ma anche per quelle già in corso di realizzazione.

In particolare, si ritiene opportuno prevedere che, a seguito del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, il richiedente informi entro 30 giorni lavorativi il gestore di rete e in tale informativa comunichi se vuole o meno avvalersi della facoltà, ove prevista, di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione. Per poter effettuare tale comunicazione, il richiedente deve aver ottemperato alla registrazione in GAUDÌ (in particolare nella parte attualmente presente in CENSIMP) dell'impianto e deve allegare l'attestazione di avvenuta registrazione rilasciata da Terna. Nel caso di connessioni in AT/AAT, congiuntamente a tale informativa, il richiedente richiede l'elaborazione della STMD e allega anche la documentazione di avvenuto pagamento del corrispettivo per l'ottenimento della STMD. Nell'ambito del progetto GAUDÌ si ritiene opportuno prevedere una modifica all'attuale CENSIMP al fine di permettere al richiedente di inserire i dati relativi al punto di connessione (codice identificativo POD, potenza in immissione, potenza in prelievo, livello di tensione, ecc.), alla destinazione commerciale dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete e agli eventuali incentivi che intende richiedere.

A seguito dell'avvenuta registrazione dell'impianto e dell'invio della comunicazione al gestore di rete si avviano tre diversi processi che si muovono parallelamente pur avendo strette correlazioni:

- i) il processo di realizzazione della connessione;
- ii) il processo di validazione commerciale delle unità di produzione (UP);
- iii) il processo di validazione dell'impianto e delle sue UP ai fini delle attività di misura.

i) Processo di realizzazione della connessione

A seguito del ricevimento dell'attestazione di avvenuta registrazione in GAUDÌ dell'impianto, il gestore di rete verifica i dati comunicati dal richiedente in fase di richiesta di connessione, i dati presenti sullo schema unifilare firmato dal tecnico abilitato come inviato al momento della richiesta del preventivo e i dati riportati nell'anagrafica impianto di CENSIMP, con particolare riferimento alla taglia dell'impianto e alle informazioni relative al punto di connessione e procede a validarle, abilitando così il richiedente all'avvio della definizione delle UP in ambito GAUDÌ.

Se la connessione è in bt, il gestore di rete attende la comunicazione del richiedente relativa al completamento delle opere di propria competenza e funzionali alla connessione comprensiva del pagamento del restante 70% del corrispettivo di connessione; a seguito di essa procede a realizzare l'impianto per la connessione. Una volta completato l'impianto per la connessione, il gestore di rete invia la comunicazione di ultimazione dei lavori al richiedente segnalando, eventualmente, a quali ulteriori obblighi il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata ed inoltre segnala a Terna, per il tramite del cruscotto di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.

Se la connessione è in MT e il richiedente non si è avvalso della facoltà di realizzare in proprio l'impianto per la connessione, il gestore di rete procede come nel caso della bt sopra descritto.

Se la connessione è in MT e il richiedente si è avvalso della facoltà di realizzare in proprio l'impianto per la connessione, alla comunicazione di conclusione positiva dell'iter autorizzativo il richiedente allega anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo e il progetto esecutivo dell'impianto per la connessione al fine di ottenere dal gestore di rete il parere di rispondenza ai requisiti tecnici. A seguito dell'ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il richiedente avvia i lavori e, una volta ultimato l'impianto per la connessione, previa sottoscrizione del contratto di connessione, invia comunicazione al gestore di rete al fine di effettuare il collaudo e di trasferire al gestore l'impianto e la relativa documentazione tecnica, giuridica ed amministrativa. Il gestore di rete effettua il collaudo e prende in consegna l'impianto di rete per la connessione, completa le attività di propria competenza e perfeziona l'acquisizione dell'impianto di rete per la connessione comunicando al richiedente il completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione, segnalando a quali eventuali ulteriori obblighi il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Infine il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite del cruscotto di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.

Se la connessione è in AT/AAT, il gestore di rete procede ad elaborare la STMD e ad inviarla al richiedente allegando il contratto di connessione da stipulare prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto per la connessione. Il richiedente procede ad accettare la STMD e a firmare il contratto per la connessione, trasmettendolo al gestore congiuntamente alla comunicazione di accettazione della STMD corredata dell'attestazione di avvenuto pagamento secondo quanto previsto dalle MCC del gestore di rete.

Se la connessione è in AT/AAT e il richiedente non si è avvalso della facoltà di realizzare in proprio l'impianto per la connessione, il gestore di rete procede come per la bt.

Se la connessione è in AT/AAT e il richiedente si è avvalso della facoltà di realizzare in proprio l'impianto per la connessione, alla comunicazione di conclusione positiva dell'iter autorizzativo, il

richiedente allega anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo e il progetto esecutivo dell'impianto per la connessione, corredato di crono-programma delle singole attività da svolgere, al fine di ottenere dal gestore di rete il parere di rispondenza ai requisiti tecnici. A seguito dell'ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il richiedente, previa sottoscrizione del contratto di connessione, avvia i lavori e, una volta ultimato l'impianto per la connessione, invia comunicazione al gestore di rete al fine di effettuare il collaudo e di trasferire al gestore l'impianto e la relativa documentazione tecnica, giuridica ed amministrativa. Il gestore di rete effettua il collaudo e prende in consegna l'impianto di rete per la connessione, completa le attività di propria competenza e perfeziona l'acquisizione dell'impianto di rete per la connessione, comunicando al richiedente il completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione. Il gestore di rete segnala a quali eventuali ulteriori obblighi il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata ed infine segnala a Terna, per il tramite del cruscotto di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.

Una volta ultimato l'impianto per la connessione, il gestore di rete predispose il regolamento di esercizio e lo invia al richiedente che lo completa, lo sottoscrive e lo reinvia al gestore di rete. Dopo aver ricevuto il regolamento di esercizio e dopo aver verificato la completezza delle informazioni, il gestore di rete provvede a segnalare sul cruscotto di GAUDÌ l'avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio.

Parallelamente ai lavori di realizzazione della connessione, il produttore esegue i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione. A tal fine bimestralmente il produttore è tenuto ad inviare al gestore di rete un aggiornamento del crono-programma, indicando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione. Ciascun gestore di rete è tenuto a inviare a Terna un'informativa bimestrale, redatta secondo modalità definite da Terna, in cui vengono evidenziati gli impianti di produzione che saranno ultimati nei mesi successivi con la relativa data prevista per l'entrata in esercizio. Terna segnala all'Autorità i comportamenti omissivi dei distributori. Una volta ultimati i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, il richiedente provvede ad inoltrare una comunicazione al gestore di rete sull'avvenuta conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e del relativo collaudo, corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete e provvede ad aggiornare il cruscotto di GAUDÌ evidenziando l'avvenuta ultimazione dei lavori. Il richiedente la connessione, inoltre, in assenza di una fornitura in prelievo già presente e se i prelievi servono unicamente all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione³, provvede a sottoscrivere un contratto di fornitura con un venditore, segnalando l'avvenuta sottoscrizione di tale contratto all'interno del GAUDÌ.

Ai fini dell'esecuzione fisica del contratto di vendita di energia elettrica relativa all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, il venditore presenta all'impresa distributrice una richiesta di switching con riferimento al punto di connessione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 4.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08. Tale richiesta viene eseguita dall'impresa distributrice secondo quanto disposto dai commi 4.3 e 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08.

Il gestore di rete, ottenuta la documentazione, ne verifica la completezza e la correttezza e verifica che siano state ottenute le validazioni sia in relazione all'attività di misura, sia in relazione all'abilitazione al mercato (verifica che sia stato sottoscritto con Terna il contratto di dispacciamento in immissione). Nel caso in cui il punto di connessione venga anche utilizzato per prelievi di energia elettrica ai soli fini dell'alimentazione dei servizi ausiliari, verifica che sia stato sottoscritto con un venditore un contratto per la fornitura dell'energia elettrica e procede ad effettuare l'attivazione della connessione mettendo in esercizio l'impianto.

³ Nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non serva solo per l'alimentazione dei servizi ausiliari, ai fini dell'attivazione del contratto di fornitura in prelievo si applica la regolazione prevista per i clienti finali.

A tal fine, il gestore di rete, all'atto della realizzazione del primo parallelo verifica la corrispondenza fra i dati comunicati dal richiedente in GAUDÌ, con particolare riferimento alla taglia dell'impianto, alle informazioni relative al punto di connessione e alle caratteristiche e al posizionamento dei misuratori e procede ad effettuare il primo parallelo dell'impianto e ad attivare la connessione. Entro 1 giorno lavorativo dall'attivazione della connessione, il gestore di rete provvede a confermare l'entrata in esercizio dell'impianto sul cruscotto di GAUDÌ.

In mancanza del contratto di fornitura in prelievo per l'alimentazione dei servizi ausiliari e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in prelievo in vigore, il gestore di rete, informa l'impresa distributrice competente della necessità di inserire quel punto di prelievo all'interno del contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia e, decorsi 10 giorni lavorativi dall'invio di tale informativa, procede comunque all'attivazione della connessione.

L'impresa distributrice competente, ricevuta la predetta informativa da parte del gestore di rete, coerentemente con quanto previsto dalla regolazione vigente, provvede a inserire il medesimo punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia e a darne tempestiva comunicazione all' esercente la salvaguardia medesimo. Tale comunicazione deve essere effettuata attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna.

A seguito dell'attivazione della connessione dell'impianto alla rete, il Cliente acquisisce il diritto ad immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete cui l'impianto è connesso nei limiti della potenza in immissione e della potenza in prelievo e nel rispetto:

1. delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'Autorità;
2. del contratto di connessione sottoscritto;
3. delle regole e degli obblighi posti a carico del Cliente contenuti nel Codice di Rete;
4. delle norme tecniche in vigore (CEI);
5. delle regole tecniche stabilite dal gestore di rete cui l'impianto è connesso.

S36. *Si condivide l'opportunità di prevedere che in mancanza di un contratto di fornitura in prelievo, la fornitura dell'energia elettrica in prelievo per l'alimentazione dei soli servizi ausiliari sia effettuata dall' esercente la salvaguardia? Quali criticità si rilevano?*

S37 *Si condivide la previsione che il gestore di rete informi l'impresa distributrice competente affinché questa provveda ad inserire il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia (processo coerente con quanto previsto dal comma 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 156/07)?*

ii) Processo di validazione commerciale delle UP

Dopo aver ottenuto dal gestore di rete l'abilitazione alla registrazione delle UP sul GAUDÌ, il produttore può procedere a definire le singole UP in cui verrà suddiviso l'impianto, dapprima procedendo al caricamento su GAUDÌ dello schema unifilare dell'impianto stesso redatto in coerenza con la specifica tecnica sulla misura (si veda il paragrafo 5.2 e il successivo paragrafo "Processo di validazione ai fini delle attività di misura") e successivamente confermando la destinazione commerciale dell'energia elettrica immessa in rete, l'eventuale intenzione di richiedere, per una o più UP, un incentivo e indicando l'utente del dispacciamento delle singole UP. A seguito di tale registrazione, Terna procede a validare le UP tenendo conto di quanto previsto dal Codice di rete in relazione alla formazione delle singole UP e tenendo conto anche della validazione ai fini dell'attività di misura. A seguito della validazione tecnica delle UP, Terna procede a verificare la sottoscrizione, da parte del produttore o di un suo mandatario, del contratto di dispacciamento in immissione e ad effettuare l'abilitazione commerciale dell'UP sul GAUDÌ.

Nel caso di impianti per i quali il produttore ha indicato la volontà di richiedere il ritiro dedicato o la tariffa fissa onnicomprensiva o lo scambio sul posto, all'atto della validazione commerciale della UP, il sistema GAUDÌ provvede ad inoltrare una comunicazione preliminare al GSE. Il produttore è tenuto a presentare al GSE l'istanza per l'ammissione al ritiro dedicato o alla tariffa fissa onnicomprensiva o allo scambio sul posto entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio. Tali impianti vengono inseriti nel contratto di dispacciamento del GSE relativo al ritiro dedicato e/o scambio sul posto dalla data di entrata in esercizio fino al momento dell'attivazione delle relative convenzioni. A seguito dell'attivazione della convenzione, il GSE provvede a riconoscere all'energia elettrica immessa, come definita dalle deliberazioni n. 280/07 e ARG/elt 74/08, i prezzi previsti dalle rispettive convenzioni.

Qualora l'istanza presentata dal produttore venisse respinta, in assenza quindi dei requisiti necessari per l'accesso al ritiro dedicato o alla tariffa fissa onnicomprensiva o allo scambio sul posto, il GSE ne dà comunicazione indicando una tempistica a seguito della quale tali impianti vengono cancellati dai contratti di dispacciamento del medesimo GSE. Durante il periodo in cui l'impianto è rimasto nel contratto di dispacciamento del GSE, il medesimo applica all'energia elettrica immessa le condizioni previste dalla deliberazione n. 280/07 ad eccezione dei prezzi minimi garantiti.

Qualora l'istanza per l'ammissione al ritiro dedicato o alla tariffa fissa onnicomprensiva o allo scambio sul posto non venga presentata al GSE entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il GSE richiede a Terna la cancellazione del predetto impianto dal proprio contratto di dispacciamento (con l'eccezione dei casi di ritardo non imputabili alla volontà del produttore, come opportunamente documentati da quest'ultimo). In tali casi, il produttore non ha diritto ad alcuna remunerazione da parte del GSE, ferma restando la possibilità di presentare successiva istanza al medesimo GSE, con effetti a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza medesima.

La regolazione qui proposta comporta anche l'abrogazione della deliberazione ARG/elt 91/09, in quanto non più compatibile.

iii) Processo di validazione ai fini delle attività di misura

Per poter abilitare al mercato una UP è necessario disporre dell'abilitazione ai fini delle attività di misura. In particolare, il processo di validazione ai fini delle attività di misura ha inizio, dopo aver ottenuto dal gestore di rete l'abilitazione alla registrazione delle UP sul GAUDÌ, con il caricamento su GAUDÌ da parte del richiedente, all'atto della definizione delle singole UP su GAUDÌ, dello schema unifilare dell'impianto stesso redatto in coerenza con la specifica tecnica sulla misura riportata nelle MCC del gestore di rete ed inviata da questi al richiedente la connessione contestualmente al preventivo⁴, al fine di standardizzare le informazioni da fornire.

Questo schema, unito ai dati relativi alla marca, modello e caratteristiche delle singole apparecchiature di misura (AdM) che si vorrebbero installare sarà reso disponibile in GAUDÌ al gestore di rete competente, a Terna e al GSE al fine di consentire a ciascuno di questi soggetti di verificarne la correttezza per gli aspetti inerenti la misura anche in considerazione del regime di destinazione commerciale indicato dal produttore con riferimento alla specifica UP al momento di inserimento in GAUDÌ.

In particolare, a seguito del caricamento sul GAUDÌ del predetto schema unifilare e delle informazioni inerenti le caratteristiche degli AdM, il gestore di rete, in qualità di responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure, effettua una serie di controlli inerenti la compatibilità di tali AdM con i propri sistemi di telelettura, carica sui propri sistemi l'anagrafica tecnica degli AdM, verifica gli eventuali certificati di installazione e collaudo, ecc. e si coordina, se

⁴ Come già evidenziato nel paragrafo 5.2 questa specifica tecnica è redatta sulla base di linee guida fornite da Terna e GSE.

necessario, con il GSE (nel caso il richiedente abbia segnalato la volontà di accedere allo scambio sul posto o al ritiro dedicato o se voglia usufruire di uno degli incentivi previsti per le fonti rinnovabili) e con Terna (nel caso di unità di produzione rilevante), al fine di verificare se la posizione degli AdM è compatibile con le diverse esigenze di sistema. Successivamente procede, di concerto con il richiedente, a compilare la scheda tecnica di misura di ciascuna UP⁵ e a caricarla su GAUDÌ per l'approvazione dei diversi soggetti interessati (GSE e Terna). Ottenute tali validazioni, il gestore di rete provvede ad interrogare i vari misuratori e a verificare la correttezza dei dati acquisiti e, se l'esito delle verifiche è positivo, procede a far firmare la scheda tecnica di misura al richiedente e ad abilitare le UP sul cruscotto del GAUDÌ, ai fini della misura.

- S38. *Si condivide l'opportunità di prevedere che l'Allegato 5 al Contratto di dispacciamento debba essere applicato anche nel caso di unità di produzione non rilevanti?*
- S39. *Si ritiene opportuno definire delle modifiche dell'Allegato 5 al Contratto di dispacciamento (ovvero un allegato apposito, alternativo al predetto Allegato 5) nel caso di unità di produzione non rilevanti?*
- S40. *Si condivide la definizione di un "pannello di controllo" ove registrare e controllare la sequenza delle attività da svolgere ai fini della conclusione dell'iter di connessione e dell'attivazione commerciale dell'impianto e delle relative UP? Si ritiene che la sequenza delle attività e la loro concatenazione sia stata individuata in modo completo? Cosa occorrerebbe aggiungere o modificare?*
- S41. *Si ritiene opportuno prevedere che il "pannello di controllo" venga applicato anche nei casi in cui l'iter di connessione è già in corso?*

C) Regolazione della misura dell'energia elettrica prodotta

La misura dell'energia elettrica prodotta è un'attività regolata dall'Autorità con la deliberazione n. 88/07: in particolare, ad oggi, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza fino a 20 kW, la responsabilità del servizio di misura (comprensivo di installazione, della manutenzione del misuratore oltre che della raccolta, registrazione e validazione delle misure) è in capo all'impresa distributrice; nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 20 kW, la responsabilità del servizio di misura è in capo al produttore.

In alcuni casi le misure dell'energia elettrica prodotta, congiuntamente alle misure dell'energia elettrica immessa nella rete di distribuzione o di trasmissione, sono necessarie per l'applicazione di regimi commerciali particolari (ad esempio il ritiro dedicato), per il rilascio degli incentivi (ove presenti) e nel caso in cui, in corrispondenza di un unico punto di connessione, vi siano più unità di produzione, eventualmente con regimi commerciali diversi (si veda la precedente lettera B), punto iii)).

In tali casi, è opportuno che nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW la responsabilità della rilevazione, raccolta e validazione della misura dell'energia elettrica prodotta venga trasferita alle imprese distributrici, ferma restando la responsabilità dell'installazione e della manutenzione in capo ai produttori.

Per quanto sopra detto, si rende necessario modificare la regolazione vigente (deliberazione n. 88/07) nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, prevedendo che, nei casi in cui in corrispondenza di un unico punto di connessione vi siano più unità di produzione eventualmente con regimi commerciali diversi:

⁵ Si propone che la scheda tecnica di misura sostituisca l'attuale allegato 5 al contratto di dispacciamento. In particolare tale scheda si pone l'obiettivo di estendere il predetto allegato, con le opportune semplificazioni, anche alle UP non rilevanti.

- a) la responsabilità dell'attività di installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta sia in capo al produttore;
- b) la responsabilità dell'attività di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta sia in capo allo stesso soggetto responsabile dell'attività di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa (cioè l'impresa distributrice nel caso dei punti di prelievo, il gestore di rete nel caso dei punti di immissione).

Affinché l'impresa distributrice o il gestore di rete possa rilevare il dato di misura occorre che i misuratori installati dai produttori siano:

- in grado di rilevare la misura dell'energia elettrica prodotta su base oraria;
- teleleggibili dal sistema centrale del soggetto responsabile dell'attività di raccolta e validazione e registrazione dei dati di misura.

Per l'attività di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta, nella responsabilità dell'impresa distributrice o del gestore di rete, si applicano le tariffe definite dall'Autorità con riferimento a ciascun misuratore e al livello di tensione a cui la misura deve essere riferita.

Il responsabile della raccolta e validazione e registrazione della misura provvede, nell'ambito di questo servizio, a definire l'energia elettrica prodotta, l'energia elettrica prodotta e immessa da ciascuna UP e l'energia immessa complessivamente sul punto di connessione, tramite l'utilizzo degli algoritmi di misura definiti all'interno dell'Allegato 5 al Contratto di dispacciamento. A tal fine, occorre definire opportuni punti di misura (PM) e i necessari punti virtuali di immissione (PVI) e di generazione (PVG), secondo la nomenclatura e le regole già indicate dall'Autorità a Terna (si veda la lettera del 28 luglio 2009, discussa nell'ambito del gruppo di lavoro CENSIMP, attivato ai fini dell'implementazione della deliberazione ARG/elt 205/08).

S42. Si ritiene condivisibile l'attribuzione della responsabilità della raccolta e registrazione e validazione della misura dell'energia elettrica prodotta alle imprese distributrici o ai gestori di rete nei casi sopra evidenziati?

Inoltre, si ritiene opportuno prevedere un'ulteriore modifica della deliberazione n. 88/07 affinché, nel caso in cui non sia oggettivamente possibile il posizionamento delle apparecchiature di misura immediatamente a valle dei morsetti dei generatori e dei servizi ausiliari o immediatamente a valle degli inverter, le apparecchiature di misura vengano posizionate ove possibile. In tali casi comunque, dovranno essere definiti degli opportuni algoritmi, concordati tra le parti (inseriti all'interno del nuovo Allegato 5 al contratto di dispacciamento di cui al paragrafo 8), affinché il dato di misura sia corretto per tenere conto delle eventuali perdite di rete e di trasformazione derivanti dalla collocazione delle predette apparecchiature in una posizione diversa da quella prevista dal comma 5.2, lettera a), della deliberazione n. 88/07.

S43. Si ritiene condivisibile tale previsione? Quali criticità si riscontrano nella sua applicazione?

D) Obblighi informativi

Si ritiene opportuno prevedere che ciascun gestore di rete invii mensilmente a Terna un'informativa, definita dalla medesima, relativa al numero di impianti di produzione autorizzati e alla relativa potenza da connettere, nonché relativa al numero di preventivi decaduti a seguito del diniego dell'autorizzazione e della relativa potenza. L'informativa potrebbe essere distinta tra i diversi livelli di tensione e tra le diverse aree territoriali in cui può essere suddivisa la rete di distribuzione di propria competenza, in relazione anche agli impatti che ciascuna area può avere sulla rete di trasmissione.

Si ritiene altresì opportuno che Terna e ciascuna impresa distributrice con più di 100.000 clienti, entro il 28 febbraio di ogni anno, trasmetta all'Autorità un report annuale evidenziando le seguenti informazioni distinte per area territoriale (ad esempio su base regionale).

Con riferimento alle richieste di connessione già ricevute all'1 gennaio dell'anno precedente per cui la connessione non è ancora stata completata:

- a) i preventivi inviati, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
- b) il tempo medio di definizione del preventivo;
- c) i preventivi accettati, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
- d) le connessioni effettuate, indicandone il numero e le relative potenze;
- e) il tempo medio di realizzazione delle connessioni.

Con riferimento alle richieste di connessione presentate nell'anno precedente:

- a) i preventivi inviati, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
- b) il tempo medio di definizione del preventivo;
- c) i preventivi accettati, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
- d) le connessioni effettuate, indicandone il numero e le relative potenze;
- e) il tempo medio di realizzazione delle connessioni.

S44. Quali altre informazioni potrebbe essere utile trasmettere?

9. Indicazioni e principi per l'ottimizzazione dello sviluppo e della gestione delle reti

Si ritiene opportuno prevedere alcune indicazioni e principi di massima per l'ottimizzazione dello sviluppo e della gestione delle reti. In particolare si ritiene opportuno prevedere che:

- Terna, al fine di sviluppare la rete, sia tenuta a definire soluzioni di connessione che riducono il più possibile la presenza di impianti di utenza per la connessione (limitandoli ad esempio a 10 km in linea d'aria), ad eccezione di esplicite richieste da parte del richiedente. Si ricorda, al riguardo, che il TICA già prevede la possibilità che gli impianti di utenza per la connessione possano essere ricompresi, previa richiesta del richiedente, tra gli impianti di rete per la connessione;
- Terna, al fine di razionalizzare lo sviluppo di rete, sia tenuta ad evitare la presenza di tratti di impianti di utenza per la connessione condivisi, che si configurerebbero come vere e proprie reti private in alta tensione, ad eccezione di esplicite richieste da parte dei richiedenti;
- Terna, con particolare riferimento alle zone in cui pervengono numerose richieste di connessione alla rete AT, si coordini con l'impresa distributrice territorialmente competente al fine di valutare l'interesse della medesima impresa distributrice a sviluppare una rete in MT a partire da uno o più stazioni stalli AT/MT realizzate da Terna;
- Terna, in caso di connessioni su linee a 150 kV e qualora non si possa dare seguito a quanto indicato nel precedente alinea, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse di rete, possa proporre soluzioni in cui un'unica stazione AT/MT venga utilizzata per la connessione di più utenti. A tal fine, Terna potrebbe fornire il servizio di trasformazione AT/MT prevedendo la presenza di trasformatori condivisi tra più utenti, pur continuando ad erogare il servizio di connessione in AT. In questo caso, ai fini della misura, occorre prevedere opportuni algoritmi per riportare all'alta tensione i dati di misura rilevati in MT sui singoli impianti.

S45. Si condivide l'individuazione dei principi sopra riportati? Quali criticità si rilevano?